SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 agosto 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 luglio 1998, n. 257.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, recante disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BINDI, *Ministro della sanità*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1998, N. 186.

All'articolo 1:

al comma 1, dopo le parole: «dal Ministro della sanità» *sono inserite le seguenti:* «con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*»;

all'allegato 1, previsto dal comma 1, lettera a), *all'ottavo capoverso, la parola* «molto» *e le parole:* «e con aspettativa presunta di vita non superiore a tre mesi» *sono soppresse;*

al comma 1, lettera b), *le parole:* «sotto la propria responsabilità e sulla base di elementi obiettivi, che non esistono valide alternative terapeutiche tramite l'impiego di medicinali o trattamenti già autorizzati per tale patologia» *sono sostituite dalle seguenti:* «in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati»;

al comma 2, quarto periodo, le parole: «gli elementi obiettivi» *sono sostituite dalle seguenti:* «i dati documentabili»; *ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante può, in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza»;

il comma 6 è soppresso;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4996):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) e dal Ministro della sanità (BINDI) il 17 giugno 1998.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 17 giugno 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione il 23, 24, 30 giugno 1998; 1° luglio 1998.

Esaminato in aula il 10 luglio 1998 e approvato il 14 luglio 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3434):

Assegnato alla 12ª commissione (Sanità), in sede referente, il 15 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 16 luglio 1998.

Esaminato dalla 12ª commissione il 21 luglio 1998.

Esaminato in aula ed approvato il 28 luglio 1998.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1998.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 56.

98G0313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1998.

Istituzione dell'autorità portuale di Gioia Tauro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994 che prevede la possibilità di istituire, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, ulteriori autorità portuali nei porti di categoria II, classe I e II che nell'ultimo triennio abbiano registrato un volume di traffico di merci non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 «Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)»;

Visto l'art. 8, comma 11-*bis*, della legge 27 febbraio 1998, n. 30, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 457 del 1997 con il quale il porto di Gioia Tauro è classificato di rilevanza internazionale ed inserito nella categoria II, classe I;

Verificata dai dati in possesso dell'Amministrazione dei trasporti e della navigazione l'esistenza dei requisiti dei volumi di traffico richiesti dalla legge;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel porto di Gioia Tauro è istituita l'autorità portuale con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1998

SCÀLFARO

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

98A7058

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 aprile 1998.

Individuazione delle aree di crisi ai fini della localizzazione degli investimenti produttivi da realizzare mediante contratti d'area.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, che all'art. 2, comma 203, definisce i diversi istituti della programmazione negoziata;

Vista, in particolare, la lettera *f)* del citato art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che indica la modalità per l'individuazione delle aree di crisi ai fini della localizzazione degli investimenti produttivi da realizzare mediante contratti d'area tra i soggetti indicati dalla medesima disposizione;

Vista la deliberazione 21 marzo 1997 recante la disciplina della programmazione negoziata, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 1997, con la quale il CIPE ha dettato le modalità di approvazione dei contratti d'area;

Considerato che nell'istruttoria effettuata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in collaborazione con il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono stati individuati i seguenti criteri per l'individuazione delle aree di crisi nella prima fase sperimentale di avvio dello strumento dei contratti d'area:

1) comuni destinatari di interventi della sovvenzione globale e/o ricompresi nei programmi di sviluppo ex art. 1-*ter* della legge n. 236 del 1993;

2) comuni con realtà produttive in dismissione;

3) comuni con disponibilità di aree attrezzate per rilevanti insediamenti produttivi;

4) comuni interessati dalle nuove iniziative imprenditoriali nei settori industria, agroindustria, turismo e servizi come individuati al punto 3.1 della delibera 21 marzo 1997;

5) comuni partecipanti alla compagine societaria del soggetto in possesso dei requisiti per attivare una sovvenzione globale, indicato al punto 3.7.1 della delibera CIPE 21 marzo 1997.

Visto il parere espresso dalla commissione bilancio del Senato il 26 marzo 1998;

Visto il parere espresso dalla commissione bilancio della Camera dei deputati il 26 marzo 1998, con il quale, avuto riguardo al contratto dell'area Torrese-Stabiese, si raccomanda l'inclusione di comuni viciniori e l'esclusione di comuni in cui si localizzano interventi previsti da patti territoriali;

Ritenuto che la predetta inclusione non risulta al momento possibile in quanto i comuni in questione non rispondono ai requisiti individuati sulla base dei citati criteri e non sono stati, per tale ragione, presi in

considerazione dal Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

1. Sono dichiarate aree di crisi, ai sensi della normativa citata in premessa, le aree dei territori dei seguenti comuni, indicati distintamente per ciascun contratto d'area:

a) contratto d'area di Manfredonia: comuni di Manfredonia, Monte S. Angelo, Mattinata;

b) contratto d'area di Crotone: Crotone, Cutro, Melissa, Belvedere di Spinello, Cirò, Cirò Marina, Cotronei, Crucoli, Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto, Savelli, Scandale, Strongoli;

c) contratto d'area Torrese-Stabiese: comuni di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano, Santa Maria la Carità, Boscotrecase, Trecase, Torre del Greco, S. Antonio Abate, Pompei, Bosco Reale;

d) contratto d'area di Sassari, Alghero, Porto Torres: comuni di Sassari, Alghero, Porto Torres;

e) contratto d'area di Gela: comuni di Gela, Mazzarino, Niscemi, Butera;

f) contratto d'area di Airola: comune di Airola;

g) contratto d'area di Terni, Narni, Spoleto: comuni di Terni, Narni, Spoleto;

h) contratto d'area di Crema: comune di Crema;

i) contratto d'area di La Spezia: comuni di Ameglia, Arcola, Bolano, Follo, Castelnuovo Magra, La Spezia - Circ. I, II, IV, V, Lerici, Ortonovo, Portovenere, S. Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure, Beverino, Bonassola, Brugnato, Deiva Marina, Levanto, Monterosso, Sesta Godano, Varese Ligure;

l) contratto d'area di Montalto di Castro - Tarquinia: comuni di Montalto di Castro e Tarquinia.

2. Le iniziative imprenditoriali ricomprese nei contratti d'area in corso di localizzazione nei comuni individuati al comma 1 possono essere finanziate a valere sulle risorse riservate alle aree depresse solo se ricadenti in tali aree, mentre i contratti d'area stipulati al di fuori di tali ambiti territoriali possono avvalersi unicamente delle speciali procedure previste dall'art. 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Roma, 15 aprile 1998

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 218

98A6960

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 1998, n. 258.

Regolamento recante norme per la rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, il quale prevede:

che «con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti da tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazioni di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive»;

che «gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.»;

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 20 luglio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 del 10 ottobre 1990 con il quale, in attuazione del citato articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito nella legge 26 giugno 1990, n. 165, sono stati rideterminati i canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato;

Visto il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 che, all'articolo 5, comma 2, estende l'applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 5

dell'articolo 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, al patrimonio indisponibile;

Richiamata la decisione n. 34 del 24 marzo 1993 del Tribunale superiore delle acque pubbliche, confermata dalla Corte suprema di cassazione con sentenza n. 9685 del 1° novembre 1994, che ha annullato il suddetto decreto ministeriale 20 luglio 1990 per vizio di procedimento non risultando acquisito il parere del Consiglio di Stato né disposta la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Richiamata la sentenza n. 1456 del 28 settembre 1991 del tribunale amministrativo regionale del Lazio, confermata dal Consiglio di Stato con la decisione n. 1001/94 del 5 dicembre 1994, che ha annullato l'articolo 4 del citato decreto ministeriale 20 luglio 1990 per conflitto con l'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, nella parte in cui riconduce anche le tariffe dei canoni per la ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi alla generalità delle concessioni minerarie senza tenere conto della peculiarità del settore;

Ravvisata l'opportunità di adottare criteri per aumenti differenziati in dipendenza sia delle diverse utilizzazioni dei beni di proprietà dello Stato, che del tempo a decorrere dal quale le stesse hanno avuto inizio;

Considerato che, a seguito del suddetto annullamento, è necessario procedere alla sanatoria del citato decreto ministeriale 20 luglio 1990;

Ritenuto, altresì, di dover modificare l'articolo 4 del predetto decreto ministeriale 20 luglio 1990, a seguito dell'annullamento dell'articolo medesimo, da parte del T.A.R. del Lazio, con la citata sentenza n. 1456 del 28 settembre 1991, confermata dal Consiglio di Stato, sez. IV, con la richiamata decisione n. 1001 del 5 dicembre 1994, in ordine alla rivalutazione dei canoni per permessi di ricerca e concessioni di coltivazioni per idrocarburi liquidi e gassosi;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere n. 1169/96 reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 23 gennaio 1997 nonché il parere n. 50/97 reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 7 luglio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui già fissati con l'art. 10 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, ed i proventi comunque dovuti relativi alle utenze di acqua pubblica, che vengono pertanto così fissati:

a) per uso industriale e per pescicoltura: L. 1.500.000 per modulo d'acqua, ridotto a L. 750.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

b) per uso igienico e simile: L. 768.000 per modulo d'acqua;

c) per piccole derivazioni ad uso idroelettrico: L. 62.976 per ogni kilowatt di potenza nominale.

2. Gli importi per detti canoni non possono essere inferiori a L. 180.000 annue.

3. I titolari delle concessioni in corso sono tenuti, conseguentemente, ad integrare le cauzioni già versate, in modo da raggiungere almeno la metà di un'annualità del canone dopo l'applicazione dell'aumento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, i canoni annui dovuti per estrazione di materiali dall'alveo di corsi d'acqua vanno moltiplicati: per 6, se derivanti da atti in data anteriore al 1° gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti posti in essere, rispettivamente, nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990.

2. I canoni di cui al comma 1 non possono, comunque, essere inferiori a L. 4.800 per ogni metro cubo di materiale estratto.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui derivanti da utilizzazioni di pertinenze idrauliche a scopo di pioppicoltura che vengono, pertanto, così fissati:

a) per le pertinenze di prima classe: L. 924.000 per ettaro;

b) per le pertinenze di seconda classe: L. 756.000 per ettaro;

c) per le pertinenze di terza classe: L. 504.000 per ettaro;

d) per le pertinenze di quarta classe: L. 336.000 per ettaro.

2. L'importo annuo di detti canoni non può essere comunque inferiore a L. 60.000.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca mineraria e per le concessioni minerarie che vengono pertanto fissati rispettivamente in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di suprficie in terraferma; a decorrere dal 1° gennaio 1990 sono, altresì, sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di

ricerca mineraria in mare e per i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 60 per ogni ettaro o frazione di ettaro, nonché i canoni annui dovuti per le concessioni minerarie in mare e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi ovunque ubicati, che vengono pertanto fissati in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro.

2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni.

Art. 5.

1. Per le utilizzazioni di terreni del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato a scopo agricolo, silvo-pastorale e sfalcio d'erba, restano invariati i criteri di determinazione dei canoni stabiliti dalla normativa vigente in materia di affitto dei fondi rustici.

Art. 6.

1. Tutti i canoni annui, proventi diritti erariali comunque dovuti per l'utilizzazione di beni del patrimonio disponibile, indisponibile e del demanio pubblico dello Stato, con esclusione dei beni demaniali di cui agli articoli precedenti, vanno moltiplicati, a decorrere dal 1° gennaio 1990, per 6, se derivanti da atti o contratti posti in essere in data anteriore al 1° gennaio 1982, per 4, per 3,5, per 3, per 2, per 1,5 se derivanti da atti o contratti posti in essere rispettivamente nei periodi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1982, dal 1° gennaio 1983 al 31 dicembre 1984, dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1986, dal 1° gennaio 1987 al 31 dicembre 1988 e dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1990.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 14, nonché, al comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

Art. 8.

1. Per l'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, di beni del demanio pubblico e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, con esclusione dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4, sono fissati in misura corrispondente a quella risultante dalla stima del competente ufficio tecnico erariale riferita all'anno 1989, moltiplicata per 1,5.

2. Per gli anni successivi al 1990, gli indennizzi di cui al comma 1, da determinarsi con riferimento a ciascuna annualità, sono fissati in misura non inferiore a quella determinata per l'anno 1990 tenendo, altresì, conto delle variazioni annuali del valore di mercato del bene medesimo.

3. A decorrere dall'anno 1990 tutti gli indennizzi comunque dovuti per le utilizzazioni senza titolo, nonché per le utilizzazioni con titolo scaduto o insufficiente, dei beni di cui ai precedenti articoli 1, 3 e 4 sono fissati nella misura corrispondente a quella determinata dagli articoli medesimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 marzo 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Visto, il *Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 62

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 26 giugno 1990, n. 165, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, reca: «Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti». Si riporta qui di seguito il testo del comma 5 dell'art. 12:

«5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro settanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la rideterminazione, a decorrere dall'anno 1990, dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato al fine di aumentarli fino al sestuplo, se derivanti dall'applicazione di tariffe o misure stabilite in virtù di leggi o regolamenti anteriori al 1° gennaio 1982 o da atti o situazione di fatto posti in essere prima di tale data, ovvero al fine di aumentarli fino al quadruplo se riferiti a date successive. Gli aumenti non si applicano ai canoni dovuti per le concessioni delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico, di attingimento di acque pubbliche per uso potabile o di irrigazione agricola, né ai canoni per immobili concessi o locati ad uso alloggio e determinati sulla base della legge 27 luglio 1978, n. 392, o dell'art. 16 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692».

— La legge 1° dicembre 1981, n. 692, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, reca: «Disposizioni in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cam-

biali accettate da aziende ed istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali». Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 16:

«Art. 16. — 1. I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue.

2. I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978».

— La legge 12 novembre 1990, n. 331, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, reca: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato». Si riporta qui di seguito il testo del comma 2 dell'art. 5:

«2. Nel comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, dopo le parole "del demanio o del patrimonio" sono aggiunte le seguenti: "indisponibile e"».

— Il decreto del Ministro delle finanze del 20 luglio 1990 reca: «Rideterminazione dei canoni, proventi, diritti erariali ed indennizzi comunque dovuti per l'utilizzazione dei beni immobili del demanio o del patrimonio disponibile dello Stato». Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, sono sestuplicati i canoni annui dovuti per i permessi di ricerca e per le concessioni minerarie, che vengono pertanto fissati, rispettivamente, in L. 7.680 ed in L. 19.200 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie in terraferma, nonché in L. 60 ed in L. 240 per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie marina del mare territoriale o della piattaforma continentale.

2. L'importo annuo di tali canoni non può essere inferiore a L. 60.000 per i permessi e a L. 300.000 per le concessioni».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo del comma 3 dell'art. 17 è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Il decreto legislativo 2 ottobre 1981, n. 546, reca: «Disposizione in materia di imposte di bollo e sugli atti e formalità relativi ai trasferimenti degli autoveicoli, di regime fiscale delle cambiali accettate da aziende e istituti di credito nonché di adeguamento della misura dei canoni demaniali». Il testo dell'art. 10 è il seguente:

«Art. 10. — I canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti nell'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modificazioni, sono così fissati:

a) per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua ad uso di irrigazione L. 64.000 ridotto a L. 32.000 se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua;

b) per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta o bocca tassata, per ogni ettaro L. 640;

c) per ogni modulo d'acqua ad uso potabile, igienico e simili L. 128.000;

d) per ogni modulo d'acqua ad uso industriale e per pescicoltura L. 250.000, ridotto a L. 125.000 se con obbligo di restituire le colature o residui d'acqua;

e) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta L. 10.496.

Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 36 del testo unico indicato nel primo comma, nonché le esenzioni attualmente vigenti.

Gli importi per canoni non possono essere inferiori a L. 5.000 annue per le utilizzazioni a scopo irriguo ed a L. 30.000 annue per le altre utilizzazioni.

Per le variazioni assentite alle concessioni in atto per derivazioni di acque pubbliche, i titolari sono tenuti ad integrare le cauzioni già versate in modo da raggiungere, ai sensi dell'art. 11 del testo unico indicato nel primo comma, almeno la metà di una annualità del canone complessivamente dovuto alla data di emissione del nuovo provvedimento di concessione».

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 1 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 546/1981, è il seguente:

«I canoni previsti nel secondo comma dell'art. 4 della legge 21 dicembre 1961, n. 1501, sono aumentati di otto volte».

98G0302

DECRETO 19 giugno 1998, n. 259.

Regolamento recante norme da osservare per la compilazione e l'inoltro al direttore regionale delle entrate, competente per territorio, delle istanze tese ad ottenere la disapplicazione delle disposizioni normative di natura antielusiva, da adottare ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, che ha introdotto, dopo l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'articolo 37-*bis*, recante disposizioni antielusive;

Visto il comma 8 dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in base al quale con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità da osservare per l'invio delle istanze al direttore regionale delle entrate competente per territorio;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 3-3409M/U.C.L. del 1° giugno 1998;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Procedimento

1. L'istanza di cui al comma 8 dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è rivolta al direttore regionale delle entrate competente per territorio ed è spedita, a mezzo del servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, all'ufficio finanziario competente per l'accertamento in ragione del domicilio fiscale del contribuente. Tale ultimo ufficio trasmette al direttore regionale l'istanza, unitamente al proprio parere, entro trenta giorni dalla ricezione della medesima.

2. L'istanza deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificati del contribuente e del suo legale rappresentante;

b) l'indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale sono effettuate le comunicazioni;

c) la sottoscrizione del contribuente o del suo legale rappresentante.

3. Nell'istanza il contribuente descrive compiutamente la fattispecie concreta per la quale ritiene non applicabili le disposizioni normative che limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammessi dall'ordinamento tributario; ad essa va allegata copia della documentazione, con relativo elenco, rilevante ai fini della individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

4. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate, concernenti l'istanza, sono comunicate al contribuente mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'istanza si intende presentata all'atto della ricezione del plico raccomandato da parte dell'ufficio competente per l'accertamento. Le comunicazioni relative all'istanza e le eventuali richieste istruttorie si intendono eseguite al momento della ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario.

6. Le determinazioni del direttore regionale delle entrate vanno comunicate al contribuente, non oltre novanta giorni dalla presentazione dell'istanza, con provvedimento che è da ritenersi definitivo.

7. Le richieste istruttorie rivolte al contribuente o a soggetti diversi sospendono il termine di cui al comma 6, per l'emanazione del provvedimento definitivo da parte del direttore regionale delle entrate, fino al giorno di ricezione della risposta. Delle richieste istruttorie rivolte ad altri soggetti è data comunicazione al contribuente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 19 giugno 1998

Il Ministro: VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1998
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 189

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 358/1997 che ha introdotto, dopo l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973, l'art. 37-*bis*, recante disposizioni antielusive, è il seguente:

«Art. 7 *(Individuazione di operazioni di natura elusiva e modificazioni in materia di accertamento e contenzioso).* — 1. Dopo l'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente il controllo delle dichiarazioni dei redditi, è inserito il seguente:

"Art. 37-*bis (Disposizioni antielusive).* — *1.* Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.

2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al comma 2, siano utilizzate una o più delle seguenti operazioni:

a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili;

b) conferimenti in società, nonché negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;

c) cessioni di crediti;

d) cessioni di eccedenze d'imposta;

e) operazioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive comunitarie relative al regime fiscale di fusioni, scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni;

f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le valutazioni, aventi ad oggetto i beni e i rapporti di cui all'art. 81, comma 1, lettere *c), c-bis)* e *c-ter),* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per iscritto entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 42, l'avviso d'accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto al comma 2.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi.

A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.”».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, riguarda la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e in particolare all'art. 17, commi 3 e 4, recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisce tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di “regolamento”, sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

98G0311

DECRETO 19 maggio 1998.

Sospensione della riscossione del carico tributario dovuto dalla società S.M.T.I. S.n.c., in Voghera.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 9 luglio 1997 con la quale la ditta S.M.I.T.I. S.n.c., con sede in Voghera ha chiesto ex art. 39, sesto comma, la sospensione per dodici mesi della riscossione di un carico relativo ad imposte indirette afferente gli anni di imposta 1989-91-92, iscritto nei ruoli posti in riscossione alle scadenze di febbraio 1994, settembre 1994, novembre 1994, febbraio 1995, settembre 1995, aprile 1996 per l'importo di L. 2.388.698.820 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo;

Visto il decreto direttoriale del 9 luglio, n. 1/5673/ U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di sospensione della riscossione o degli atti esecutivi di cui all'art. 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Lombardia, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione della richiesta sospensione, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Ritenuto quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del sesto comma dell'art. 39 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la sospensione dei tributi erariali in presenza delle particolari condizioni previste dal terzo comma dell'art. 19 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602;

Decreta:

La riscossione del carico tributario di lire 2.388.698.820 dovuto dalla società S.M.I.T.I. S.n.c., con sede in Voghera è sospesa per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del presente decreto.

La sezione staccata di Pavia nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

In via cautelare, il concessionario manterrà in vita gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante.

L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, che deve essere richiesta, valutata ed accettata dalla sezione staccata di Pavia, per la quota-parte di credito non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere, dall'agente di riscossione, sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia, intestata in favore della predetta sezione staccata, va prestata nel termine che sarà fissato dalla stessa.

La sospensione *de qua* sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Nel caso in cui l'azienda non provveda al pagamento dell'intero debito nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di sospensione, ovvero intervenga decreto di revoca, il concessionario riprenderà immediatamente la riscossione dei carichi sospesi e l'eventuale quota-parte di debito garantito da polizza fideiussoria verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A6979

DECRETO 19 maggio 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Megatron S.p.a.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 8 ottobre 1997 con la quale la Megatron S.p.a., con sede in Raiano, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1997 per il complessivo importo di L. 52.009.930 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo.

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 10.402.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 41.607.930;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di lire 41.607.930 dovuto dalla Megatron S.p.a. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

La sezione staccata di l'Aquila nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A6980

DECRETO 19 maggio 1998.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla Melotti S.r.l.

IL DIRETTORE CENTRALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista l'istanza prodotta in data 6 novembre 1996 con la quale la società Melotti S.r.l., con sede in Vercelli, ha chiesto, ex art. 19, terzo comma, la rateazione per il pagamento di un carico tributario relativo ad imposte dirette afferente l'anno di imposta 1990, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di novembre 1996 per il complessivo importo di L. 47.670.450 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo.

Visto il decreto direttoriale del 1° luglio 1997, n. 1/5441/U.D.G., con il quale il direttore centrale per la riscossione è stato delegato ad adottare i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19, terzo comma, del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602;

Considerato che la direzione regionale delle entrate per il Piemonte, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contribuente con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un acconto di L. 9.000.000 l'ammontare residuo dovuto è pari a L. 36.670.450;

Ritenuto, quindi, che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, che consente di poter accordare la rateazione dei tributi erariali iscritti nei ruoli speciali e straordinari, allorquando sussiste la necessità di mantenere i livelli occupazionali e di assicurare il proseguimento delle attività produttive;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di lire 36.670.450 dovuto dalla società Melotti S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla scadenza di giugno 1998 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 173, n. 602.

La sezione staccata di Vercelli nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi del citato art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due ratei consecutivi determinerà per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli.

L'agevolazione in argomento sarà revocata, con successivo decreto, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1998

Il direttore centrale: BEFERA

98A6981

DECRETO 20 luglio 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota prot. n. 972/SEGR, del 16 luglio 1998 con la quale l'ufficio del registro di Oristano ha comunicato la chiusura ed il mancato funzionamento dell'ufficio stesso nel giorno 16 luglio 1998 per il trasloco delle pratiche, degli arredi e delle attrezzature informatiche per permettere l'attivazione dell'ufficio delle entrate di Oristano prevista per il giorno 17 luglio 1998, proponendo l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Oristano è accertato nel giorno 16 luglio 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 20 luglio 1998

Il direttore regionale: DI IORIO

98A6962

DECRETO 28 luglio 1998.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1998 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1998;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.764,888
ECU	»	1.945,997
Marco tedesco	»	985,213
Franco francese	»	293,838
Lira sterlina	»	2.913,280
Fiorino olandese	»	874,057
Franco belga	»	47,763
Peseta spagnola	»	11,606
Corona danese	»	258,661
Lira irlandese	»	2.482,657
Dracma greca	»	5,806
Escudo portoghese	»	9,622
Dollaro canadese	»	1.205,040
Yen giapponese	»	12,599
Franco svizzero	»	1.181,779
Scellino austriaco	»	140,021
Corona norvegese	»	233,058
Corona svedese	»	223,210
Marco finlandese	»	324,183
Dollaro australiano	»	1.066,930

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di giugno 1998, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,371
Albania:		
Lek	»	11,534
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,109
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,006
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	986,882
Arabia Saudita:		
Riyal Saudita	»	470,946
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.766,784
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	986,882
Azerbaigian:		
Manat	»	0,447
Bahamas:		
Dollaro Bahama	»	1.766,520
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.648,736
Bangladesh:		
Taka	»	38,153
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	878,297
Belize:		
Dollaro Belize	»	883,260
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.766,520
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	41,928
Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	»	0,026
Birmania:		
Kyat	»	270,347
Bolivia:		
Boliviano	»	320,747
Botswana:		
Pula	»	435,738
Brasile:		
Real	»	1.530,970

Brunei:		
Dollaro Brunei	Lit.	1.048,435
Bulgaria:		
Lev	»	0,989
Burundi:		
Franco Burundi	»	4,360
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,480
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	17,585
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	654,266
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.132,963
Cile:		
Peso cileno	»	3,741
Cina:		
Renminbi	»	213,356
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.357,292
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,281
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,919
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,939
Corea del Nord:		
Won Nord	»	802,963
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,268
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	6,915
Croazia:		
Kuna Croazia	»	271,111
Cuba:		
Peso cubano	»	76,805
Dominicana:		
Peso dominicano	»	117,808
Ecuador:		
Sucre	»	0,337
Egitto:		
Lira egiziana	»	516,848
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	201,772
Emirati Arabi Uniti:		
Dihram Emirati Arabi	Lit.	480,970
Estonia:		
Corona Estonia	»	123,197
Etiopia:		
Birr	»	254,819
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.916,735
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	873,807
Filippine:		
Peso filippino	»	43,583
Gambia:		
Dalasi	»	166,575
Ghana:		
Cedi	»	0,758
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	49,241
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.916,735
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	9,939
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.491,565
Guatemala:		
Quetzal	»	280,930
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,939
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,440
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,241
Haiti:		
Gourde	»	104,227
Honduras:		
Lempira	»	132,721
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	228,022
India:		
Rupia indiana	»	41,928
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,131
Iran:		
Rial iraniano	»	0,588

Iraq:
Dinaro iracheno . . . . Lit. 5.681,955

Islanda:
Corona Islanda . . . . » 24,763

Israele:
Shekel . . . . » 481,786

Jugoslavia:
Nuovo dinaro jugoslavo . . . . » 164,925

Kazakistan:
Tenge Kazakistan . . . . » 22,932

Kenya:
Scellino keniota . . . . » 29,263

Kuwait:
Dinaro Kuwait . . . . » 5.763,487

Laos:
New Kip . . . . » 0,879

Lesotho:
Maluti . . . . » 328,397

Lettonia-Latvia:
Nuovo Lat . . . . » 2.969,046

Libano:
Lira libanese . . . . » 1,164

Liberia:
Liberian dollaro . . . . » 1.766,520

Libia:
Dinaro libico . . . . » 4.606,310

Lituania:
Lita Lituania . . . . » 441,568

Macao:
Pataca . . . . » 220,738

Macedonia:
Dinaro . . . . » 31,909

Madagascar:
Franco Rep. malgascia . . . . » 0,329

Malawi:
Kwacha . . . . » 68,092

Malaysia:
Ringgit . . . . » 443,182

Maldive:
Rufiya . . . . » 150,086

Malta:
Lira maltese . . . . » 4.490,958

Marocco:
Dirham Marocco . . . . » 181,666

Mauritania:
Ouguiya . . . . Lit. 9,920

Mauritius:
Rupia Mauritius . . . . » 72,956

Messico:
Peso messicano . . . . » 198,319

Moldavia:
Leu Moldavia . . . . » 372,095

Mongolia:
Tugrik . . . . » 2,207

Mozambico:
Metical . . . . » 0,153

Nepal:
Rupia nepalese . . . . » 27,863

Nicaragua:
Cordoba oro . . . . » 167,895

Nigeria:
Naira . . . . » 80,714

Nuova Zelanda:
Dollaro neozelandese . . . . » 907,980

Oman:
Rial Oman . . . . » 4.588,363

Pakistan:
Rupia pakistana . . . . » 39,749

Panama:
Balboa . . . . » 1.766,520

Papua Nuova Guinea:
Kina . . . . » 839,726

Paraguay:
Guarani . . . . » 0,641

Perù:
New Sol . . . . » 607,956

Polinesia francese:
Franco C.F.P. . . . . » 16,168

Polonia:
Zloty . . . . » 509,923

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 485,240

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 52,782

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 50,675

Romania:
Leu . . . . » 0,206

Russia:		
Rublo Russia (M.)	Lit.	284,564
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	5,736
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	368,589
Samoa occidentali:		
Tala	»	590,062
Sant'Elena:		
Lira S. Elena	»	2.916,735
São Tomè:		
Dobra	»	0,739
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	340,202
Sierra Leone:		
Leone	»	1,777
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.048,435
Siria:		
Lira siriana	»	42,210
Slovenia:		
Tallero Slovenia	»	10,481
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,674
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	27,175
Sud Africa:		
Rand	»	328,397
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	10,952
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	4,405
Swaziland:		
Lilangeni	»	328,397
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	51,258
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	2,539
Thailandia:		
Baht	»	41,765
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.204,363
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e Tobago	»	283,806
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.530,698
Turchia:		
Lira turca	Lit.	0,006
Ucraina:		
Hryvnia Ucraina	»	856,263
Uganda:		
New scellino	»	1,433
Ungheria:		
Forint ungherese	»	8,180
Uruguay:		
Peso uruguayano	»	169,369
Vanuatu:		
Vatu	»	13,525
Venezuela:		
Bolivar	»	3,254
Vietnam:		
Dong	»	0,136
Western Samoa:		
Taia	»	590,062
Yemen Repubblica:		
Rial	»	13,485
Zaire:		
Nuovo Zaire	»	0,012
Zambia:		
Kwacha	»	0,907
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	98,125

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 1998

Il direttore centrale: LEO

98A6961

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 27 luglio 1998.

Riconoscimento di titoli accademico-spagnoli quali titoli abilitanti per l'iscrizione in Italia all'albo dei biologi.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconosci-

mento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Menendez Iglesias Begona, nata a Vigo il 15 settembre 1969, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, l'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «biologo», di cui è in possesso, come attestato dall'iscrizione al Colegio de Biólogos di Galicia dal dicembre 1997;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «licenciada en Ciencias biologicas» conseguito presso l'Università di Navarra nel marzo 1994;

Visto l'art 12, comma 8, del predetto decreto legislativo;

Decreta:

Alla sig.ra Menendez Iglesias Begona, nata a Vigo il 15 settembre 1969, cittadina spagnola, sono riconosciuti i titoli accademico-spagnoli, di cui in premessa, quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei «biologi».

Roma, 27 luglio 1998

Il direttore generale: HINNA DANESI

98A6978

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 1° giugno 1998.

Impegno della somma di L. 10.517.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alla regione Sicilia, FIO 1989, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma (cap. 7410/98), esercizio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto ministeriale n. 139025, del 6 maggio 1998, con il quale viene recata al cap. 7410 una variazione in aumento, per l'esercizio 1998, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 10.517.000.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziamento dei progetti FIO 89: «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/C» numeri 124, 126 (parzialmente revocato), 127, 128, 130, 131, 133 e 135;

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Vista la delibera CIPE del 30 novembre 1993, con la quale e stato revocato il finanziamento del sopraindicato progetto n. 126 limitatamente all'importo di lire 175 milioni;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 10.517.000.000 per l'ulteriore finanziamento dei sopracitati progetti;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 10.517.900.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati numeri 124, 126, 127, 128, 130, 131, 133 e 135 «Ambiente Sardegna-Sicilia II FIO/C».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 10.517.000.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6964

DECRETO 4 giugno 1998.

Impegno della somma di L. 19.490.169.000 a favore della Cassa depositi e prestiti per il successivo trasferimento alle regioni interessate, FIO 1989, ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, trentunesimo comma (cap. 7410/98), esercizio 1998.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE
DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 17, comma trentunesimo, della legge 11 marzo 1988, n. 67 che autorizza il ricorso alla Banca europea per gli investimenti, per la contrazione di mutui fino alla concorrenza del controvalore di lire 1.500 miliardi;

Visti i propri decreti ministeriali n. 010 del 27 aprile 1990 e n. 011 del 28 aprile 1990, con i quali sono stati assunti impegni per gli importi rispettivamente di lire 12,660 miliardi e lire 1.111,962 miliardi, a favore della Cassa depositi e prestiti per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili 1989;

Visto, altresì, il proprio successivo decreto n. 018 dell'11 giugno 1990 con il quale, a valere sulla somma complessivamente impegnata con il sopracitato decreto n. 011 del 28 aprile 1990, viene annullato il parziale impegno di lire 1,986 miliardi, per le motivazioni ivi indicate;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 132940, del 6 maggio 1998, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1998, sia in termini di competenza che di cassa, di L. 19.490.169.000, a valere sul prestito BEI concesso per il finanziameno dei progetti FIO 89: «Beni culturali Mezzogiorno-Sicilia FIO/C» numeri 123 e 129 (per L. 8.995.462.695); «Viabilità Belluno FIO/B» n. 182 (per L. 4.997.479.260) e «Ambiente Mezzogiorno Calabria FIO/F» n. 41 (per L. 5.497.227.195);

Considerato che per le disposizioni della delibera CIPE 30 luglio 1991, recepite dal proprio decreto ministeriale n. 24 del 18 settembre 1991, debbono essere accantonate per i progetti cofinanziati dalla BEI — prima di procedere ai successivi impegni delle somme per mutui introitati in bilancio — risorse per una soglia minima pari alla prima assegnazione ridotta del 10%;

Considerato, altresì, che ai sensi della sopradetta delibera CIPE la Cassa depositi e prestiti può erogare, a valere sui fondi già messi a disposizione, somme fino al limite massimo delle quote progettuali di prima assegnazione maggiorate del 10%, per il finanziamento delle opere in più avanzato stato di esecuzione;

Considerato che per i progetti n. 182 e n. 41 a valere sui fondi statali già trasferiti e su precedenti tranches BEI di finanziamento introitate in bilancio si e raggiunta la copertura del finanziamento disposto dal CIPE;

Atteso quindi, che le sopraciate somme di L. 4.997.479.260 e L. 5.497.227.195 si rendono integralmente disponibili per il finanziamento dei restanti progetti FIO 1989 immediatamente eseguibili;

Considerato, inoltre, che per i progetti n. 123 e n. 129 «Beni culturali Mezzogiorno FIO/C Sicilia» è stata impegnata la somma di L. 29.532.793.000 a valere sul finanziamento conplessivo di L. 51.205.000.000 approvato dal CIPE;

Ritenuto di dover impegnare la tranche BEI di L. 8.995.462.695 per l'ulteriore finanziamento dei sopradetti progetti nn. 123 e 129;

Ritenuto inoltre di dover impegnare la somma complessivamente resasi disponibile di L. 10.494.706.305 (importo arrotondato) a favore della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento dei progetti FIO 1989 non cofinanziati dalla BEI in più avanzato stato di esecuzione lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 19.490.169.000 è impegnata a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni interessate come di seguito indicato:

l'importo di L. 8.995.462.695 da devolvere a favore della regione Sicilia per l'ulteriore finanziamento dei progetti cofinanziati n. 123 e n. 129, Beni culturali Mezzogiorno FIO/C Sicilia»;

l'importo di L. 514.100.000 da devolvere a favore della regione Abruzzo a copertura integrale del finanziamento del progetto n. 35/4 «Bacino Idraulico Fiume Vomano: imp. Montorio al Vomano e fogn.»;

l'importo di L. 9.980.606.305 da devolvere a favore della regione Puglia per l'ulteriore finanziamento del progetto n. 119 «Sistemazione idraulica torrente Cervaro».

Art. 2.

È autorizzato il versamento della somma di L. 19.490.169.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, secondo il disposto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

L'onere relativo graverà sul cap. 7410 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e programmazione economica per il 1998.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione dell'impegno e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6965

DECRETO 18 giugno 1998.

Impegno della somma di L. 8.000.000.000 a favore dell'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana (cap. 7435/98), ai sensi della legge 22 marzo 1995, n. 85, recante: «Disposizioni risanamento della finanza pubblica per l'occupazione nelle aree depresse».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER L'ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito nella legge 19 dicembre 1992, n. 4888, che ha rifinanziato la legge n. 64 del 1° marzo 1986;

Visto il decreto legislativo n. 96 del 1993 recante norme «Trasferimento delle competenze dei soppresi dipartimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488» e successive modifiche;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85;

Vista la delibera CIPE 8 agosto 1996 sul progetto «Cittadella del cinema e infrastrutture di supporto ad un centro multimediale e di formazione — lavoro nel campo delle telecomunicazioni nel comune di Giffoni Valle Piana (Salerno) che assegnava in via programmatica al comune di Giffoni Valle Piana la somma complessiva di lire 8 miliardi»;

Vista la delibera CIPE 5 agosto 1997 che dispone l'assegnazione di 8 miliardi per la realizzazione del progetto «Cittadella del cinema»;

Vista la delibera 17 marzo 1998 di ripartizione tra l'altro sulla tranche di mutui di 3.000 miliardi; della somma di lire 772 miliardi sulla legge n. 85/1995 per far fronte alle assegnazioni disposte dal CIPE stesso e che la stessa delibera in termini di competenza e cassa assegna per la «Cittadella Giffoni» lire 8 miliardi;

Vista la nota n. 7471 del comune di Giffoni Valle Piana che identifica la contabilità speciale n. 071542 intestata al comune di Giffoni Valle Piana presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Salerno;

Visto il decreto ministeriale n. 135733 del 7 maggio 1998 registrato dalla Corte dei conti il 13 maggio 1998, registro n. 2 foglio n. 223, che istituisce il cap. 7435, apportando la variazione sia in termini di competenza che di cassa di lire 8 miliardi;

Vista la legge di bilancio 27 dicembre 1997, n. 453, per l'esercizio 1998;

Ritenuto di dover impegnare ed erogare a favore dell'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana la somma di L. 8.000.000.000;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di L. 8.000.000.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore dell'amministrazione comunale di Giffoni Valle Piana.

Art. 2.

È autorizzato il versamento dell'importo di cui all'art. 1 del presente decreto, limitatamente a L. 7.000.000.000.

Art. 3.

L'onere complessivo graverà sul cap. 7435 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1998

Il direttore generale: BITETTI

98A6966

DECRETO 23 luglio 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma, dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi «CTZ - 18»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-18», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 gennaio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno consegnentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia. Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali, né di tramutamento in nominativi.

I certificati hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239, e 21 novembre 1997, n. 461.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazione.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 gennaio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 luglio 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei medesimi, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-18», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvedrà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 31 luglio 1998 la Banca d'Italia provvedrà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3.) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6982

DECRETO 23 luglio 1998.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 23 luglio 1998 ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 59.106 miliardi e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi «CTZ-24»;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante, fra l'altro, disposizioni sulla dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13 concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole.

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 31 luglio 1998 e scadenza 31 luglio 2000, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia. Non sono ammesse operazioni di frazionamento dei suddetti certificati globali, né di tramutamento in nominativi.

I certificati hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui ai decreti legislativi 1° aprile 1996, n. 239 e 21 novembre 1997, n. 461.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 luglio 2000, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo

alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori dovranno variare dell'importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 28 luglio 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei medesimi, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 28 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 31 luglio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2000, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corri-

spondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.1.3) (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (unità previsionale di base 3.1.5.3) (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6983

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 marzo 1998.

Mobilità sostenibile nelle aree urbane.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEI LAVORI PUBBLICI, DELLA SANITÀ E DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che attribuisce le competenze al Ministero dell'ambiente in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico;

Visti i propri decreti del 20 maggio 1991, recanti i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria e i criteri per l'elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria;

Visti i propri decreti del 15 aprile 1994 e 25 novembre 1994, che stabiliscono i livelli di attenzione e di allarme per l'inquinamento atmosferico, nonché gli obiettivi di qualità dell'aria per il benzene, gli idrocarburi policiclici aromatici e la frazione respirabile delle polveri;

Visto in particolare l'art. 12 del citato decreto ministeriale 25 novembre 1994, che attribuisce al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, il compito di individuare con decreto i programmi di intervento per la prevenzione e il controllo, anche nel breve termine, delle fonti inquinanti di benzene, idrocarburi policiclici aromatici e polveri respirabili;

Visto l'art. 7, comma 1, lettera *b),* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche, recante «Nuovo codice della strada»;

Visto il proprio decreto del 16 maggio 1996 che stabilisce i livelli di protezione per la salute umana e la vegetazione relativi all'inquinamento da ozono troposferico;

Viste la legge n. 65/1994 di ratifica della convenzione sui cambiamenti climatici, le conclusioni dei Consigli dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 3 marzo 1997 e 19 giugno 1997 relative alla riduzione delle emissioni di gas serra e la delibera CIPE n. 12/97 del 3 dicembre 1997 sull'approvazione delle linee generali della seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici;

Considerati gli impegni assunti in sede internazionale con la firma il 10 dicembre 1997 del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici che vincola l'Unione europea ad una riduzione dell'8% delle emissioni dei gas di serra al 2010 rispetto ai livelli del 1990;

Visto l'art. 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerata l'urgenza di avviare le prime iniziative attuative delle linee di intervento finalizzate al conseguimento dagli impegni assunti nella conferenza di Kyoto;

Decreta:

Art. 1.

1. Le regioni devono adottare entro il 30 giugno 1999 il piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991.

Art. 2.

1. I sindaci dei comuni di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e tutti gli altri comuni compresi nelle zone a rischio di inquinamento atmosferico individuate dalle regioni ai sensi degli articoli 3 e 9 dei decreti del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, adottano le misure adeguate, ai sensi delle leggi sanitarie, per la prevenzione e la riduzione delle emissioni inquinanti, qualora sia accertato o prevedibile il superamento dei limiti e degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti dai decreti ministeriali 25 novembre 1994 e 16 maggio 1996.

Art. 3.

1. Le imprese e gli enti pubblici con singole unità locali con più di 300 dipendenti e le imprese con complessivamente più di 800 addetti ubicate nei comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, adottano il piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale dipendente, individuando a tal fine un responsabile della mobilità aziendale. Il piano è finalizzato alla riduzione dell'uso del mezzo di trasporto privato individuale e ad una migliore organizzazione degli orari per limitare la congestione del traffico.

2. Il piano viene trasmesso al comune entro il 31 dicembre di ogni anno. Entro i successivi sessanta giorni il comune stipula con l'impresa o l'ente pubblico proponenti eventuali accordi di programma per l'applicazione del piano.

Il piano viene aggiornato con un rapporto annuale che dovrà contenere la descrizione delle misure adottate ed i risultati raggiunti.

3. Viene istituita dai comuni di cui al comma 1 dell'art. 2, presso l'ufficio tecnico del traffico, una struttura di supporto e di coordinamento tra responsabili della mobilità aziendale che mantiene i collegamenti con le amministrazioni comunali e le aziende di trasporto.

Le imprese e gli enti con singole unità locali con meno di 300 dipendenti possono individuare i responsabili della mobilità aziendale ed usufruire della struttura di supporto. Tale struttura potrà avvalersi di consulenze esterne.

Art. 4.

1. I comuni di cui al comma 1 dell'art. 2 incentivano associazioni o imprese ad organizzare servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture, nonché a promuovere e sostenere forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi.

2. Le incentivazioni e le misure di cui al comma 1 sono ammesse a condizione che i servizi di uso collettivo ottimale e le forme di multiproprietà avvengano con autoveicoli elettrici, ibridi, con alimentazioni a gas naturale o GPL dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, o immatricolati ai sensi della direttiva 94/12/CEE.

Art. 5.

1. Nel rinnovo annuale del loro parco autoveicolare, le amministrazioni dello Stato, delle regioni, degli enti locali, degli enti e dei gestori di servizi pubblici e dei servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, dovranno prevedere che nella sostituzione degli autoveicoli delle categorie M1 e N1 in dotazione una quota sia effettuata con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, nelle seguenti percentuali ed entro i tempi sottoindicati:

entro il 31 dicembre 1998 nella misura del 5%;

entro il 31 dicembre 1999 nella misura del 10%;

entro il 31 dicembre 2000 nella misura del 20%;

entro il 31 dicembre 2001 nella misura del 30%;

entro il 31 dicembre 2002 nella misura del 40%;

entro il 31 dicembre 2003 nella misura del 50%.

Art. 6.

1. Il Ministro dell'ambiente concorre ad individuare, sulla base del programma stralcio di tutela ambientale di cui all'art. 2, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ex art. 7 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, specifiche risorse da destinarsi alla attuazione degli interventi di razionalizzazione della mobilità indicati nel presente decreto. In particolare vengono destinati, secondo le procedure indicate dal programma stralcio stesso, 7,2 miliardi di lire alle strutture di supporto delle reti cittadine dei responsabili della mobilità aziendale, 8,5 miliardi di lire all'incentivazione dei servizi di uso collettivo ottimale delle autovetture e di forme di multiproprietà delle autovetture destinate ad essere utilizzate da più persone, dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d'uso ed ai chilometri percorsi, 5 miliardi di lire alla copertura dell'extra-costo dei veicoli elettrici, a gas naturale o a GPL, o con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, ai sensi degli articoli 3, 4, e 5. Vengono inoltre previsti 9 miliardi di lire per l'acquisto da parte di cittadini di veicoli elettrici su due ruote e 5 miliardi di lire per la diffusione di servizi di taxi collettivo.

Roma, 27 marzo 1998

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro dei lavori pubblici
COSTA

Il Ministro della sanità
BINDI

Il Ministro dei trasporti e della navigazione
BURLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1998
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 212

98A6963

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 29 luglio 1998.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci Italia-Austria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1988;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1990 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1990, il decreto ministeriale 1° marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 9 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 marzo 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 29 marzo 1991, il decreto ministeriale 25 settembre 1991 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 1991, il decreto ministeriale 7 maggio 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 dell'11 maggio 1992, il decreto ministeriale 1° agosto 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1992, il decreto ministeriale 6 novembre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 novembre 1992;

Visto l'accordo stipulato tra la CEE e l'Austria sul traffico di transito effettuato sia in conto terzi che in con proprio;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 1992 recante criteri unitari

volti a favorire la sollecita soluzione dei problemi attinenti il settore dell'autotrasporto merci per conto terzi (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 28 novembre 1992);

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 20 aprile 1993, il decreto dirigenziale 10 luglio 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 14 luglio 1993, il decreto dirigenziale 24 settembre 1993 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 29 settembre 1993, il decreto dirigenziale 28 febbraio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, il decreto dirigenziale 13 maggio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 19 maggio 1994, il decreto dirigenziale 28 luglio 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 1994, il decreto dirigenziale 19 ottobre 1994 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1994, il decreto dirigenziale 11 gennaio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 20 gennaio 1995, il decreto dirigenziale 6 giugno 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 del 10 giugno 1995, il decreto dirigenziale 19 settembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 1995, il decreto dirigenziale 15 novembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 20 novembre 1995, il decreto dirigenziale 13 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 19 dicembre 1995, il decreto dirigenziale 30 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1996; il decreto dirigenziale 8 ottobre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1996; il decreto dirigenziale 2 dicembre 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 7 dicembre 1996; il decreto dirigenziale 7 maggio 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 12 maggio 1997, il decreto dirigenziale 16 settembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 25 settembre 1997, il decreto dirigenziale 30 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 5 novembre 1997, il decreto dirigenziale 3 marzo 1998 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 9 marzo 1998;

Visto il trattato di adesione dell'Austria, della Norvegia, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 1524/96 della Commissione del 30 luglio 1996 che modifica il regolamento (CE) n. 3298/94 riguardo al sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Considerata la quantità di ecopunti utilizzata dai vettori italiani nel corso dei primi sette mesi del 1998;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 1, ultimo comma, del decreto direttoriale 16 settembre 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 settembre 1997, alle imprese che effettuano trasporti di merci in conto terzi, titolari per l'anno 1998 di ecopunti, che al 31 luglio 1998 hanno utilizzato una quota di ecopunti inferiore alla quota di consumo teorica determinata sulla base dell'assegnazione annuale di ecopunti proporzionata ai primi sette mesi dell'anno, viene applicata una riduzione dell'assegnazione annuale pari al 25% della quota di ecopunti non utilizzata nel periodo 1° gennaio 31 - luglio 1998.

Art. 2.

Gli ecopunti sottratti dall'assegnazione annuale ai sensi dell'art. 1 del presente decreto saranno considerati base valutabile per l'assegnazione nell'anno 1999 per le imprese che entro il 30 settembre 1998 usufruiranno della possibilità di restituire ecopunti ai sensi dell'art. 6 del decreto direttoriale 16 settembre 1997, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 25 settembre 1997.

La previsione del precedente comma del presente articolo è valida fino alla concorrenza del 20% dell'assegnazione annua di ecopunti dell'impresa interessata.

Art. 3.

Le imprese che effettuano trasporto di merci in conto terzi che alla data del 31 luglio 1998 hanno consumato almeno gli 8/12 della propria assegnazione annua, possono, dietro presentazione di apposita domanda, ottenere un'ulteriore quota di ecopunti.

Nei limiti degli ecopunti disponibili ai sensi dei precedenti articoli, la quota di ecopunti da assegnare a ciascuna impresa sarà determinata, sulla base della media mensile dei primi sette mesi dell'anno 1998 in quantità tale da consentire il proseguimento dell'attività di trasporto per i successivi cinque mesi.

La domanda per ottenere l'assegnazione di cui ai commi precedenti, corredata dell'attestazione del versamento di L. 20.000 sul c.c.p. n. 4028 (imposta di bollo) e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, deve pervenire alla Direzione generale della M.C.T.C. - Direzione centrale III - Divisione 33, via Caraci, 36 - 00157 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili dal momento della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il direttore generale: BERRUTI

98A7059

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 29 luglio 1998.

Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 12 del decreto legislativo 13 maggio 1998, n 171, secondo il quale il trattamento dei dati personali nell'esercizio della professione giornalistica deve essere effettuato sulla base di un apposito codice di deontologia, recante misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportati alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;

Visto il comma 4-*bis* dello stesso art. 25, secondo il quale tale codice è applicabile anche all'attività dei pubblicisti e dei praticanti giornalisti, nonché a chiunque tratti temporaneamente i dati personali al fine di utilizzarli per la pubblicazione occasionale di articoli, di saggi e di altre manifestazioni di pensiero;

Visto il comma 2 del medesimo art. 25, secondo il quale il codice di deontologia è adottato dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in cooperazione con il Garante, il quale ne promuove l'adozione e ne cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Vista la nota prot. n. 89/GAR del 26 maggio 1997, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad adottare il codice entro il previsto termine di sei mesi dalla data di invio della nota stessa;

Vista la nota prot. n. 4640 del 24 novembre 1997, con il quale il Garante ha aderito alla richiesta di breve differimento del predetto termine di sei mesi, presentata il 19 novembre dal presidente del Consiglio nazionale dell'ordine;

Visto il provvedimento prot. n. 5252 del 18 dicembre 1997, con il quale il Garante ha segnalato al Consiglio nazionale dell'ordine alcuni criteri da tenere presenti nel bilanciamento delle libertà e dei diritti coinvolti dall'attività giornalistica;

Vista la nota prot. n. 314 del 23 gennaio 1998, con la quale il Garante ha formulato altre osservazioni sul primo schema di codice elaborato dal Consiglio nazionale dell'ordine e trasmesso al Garante con nota prot. n. 7182 del 30 dicembre 1997;

Vista la nota prot. n. 204 del 15 gennaio 1998, con la quale il Garante, sulla base della prima esperienza di applicazione della legge n. 675/1996 e dello schema di codice elaborato, ha rappresentato al Ministro di grazia e giustizia l'opportunità di una revisione dell'art. 25 della legge, che è stato poi modificato con il citato decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998;

Vista la nota prot. n. 5876 del 30 giugno 1998, con la quale il Garante ha invitato il Consiglio nazionale dell'ordine ad apportare alcune residuali modifiche all'ulteriore schema approvato dallo stesso Consiglio nella seduta del 26 e 27 marzo 1998 e trasmesso al Garante con nota prot. n. 1074 dell'8 aprile;

Constatata l'idoneità delle misure e degli accorgimenti a garanzia degli interessati previsti dallo schema definitivo del codice di deontologia trasmesso al Garante dal Consiglio nazionale dell'ordine con nota prot. n. 2210 del 15 luglio 1998;

Considerato che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 675/1996, il codice deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione;

Dispone

La trasmissione del codice di deontologia che figura in allegato all'ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1998

Il presidente: RODOTÀ

ALLEGATO

ORDINE DEI GIORNALISTI

CONSIGLIO NAZIONALE

Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica ai sensi dell'art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Art. 1.

Principi generali

1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.

2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto-dovere di cronaca, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche-dati o altri soggetti. Su questi principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n. 675/1996.

Art. 2.

Banche-dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti

1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 675/1996 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa; evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996.

2. Se i dati personali sono raccolti presso banche-dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996. Le imprese editoriali indicano altresì fra i dati della gerenza il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/1996.

3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 69/1963 e dell'art. 13, comma 5, della legge n. 675/1996.

4. Il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità proprie della sua professione.

Art. 3.

Tutela del domicilio

1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.

Art. 4.

Rettifica

1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Art. 5.

Diritto all'informazione e dati personali

1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale, il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.

2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di tutela.

Art. 6.

Essenzialità dell'informazione

1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.

2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.

3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.

Art. 7.

Tutela del minore

1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.

2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.

3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla «Carta di Treviso».

Art. 8.

Tutela della dignità delle persone

1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell' immagine.

2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.

3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi.

Art. 9.

Tutela del diritto alla non discriminazione

1. Nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.

Art. 10.

Tutela della dignità delle persone malate

1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 11.

Tutela della sfera sessuale della persona

1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona, identificata o identificabile.

2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o pubblica.

Art. 12.

Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali

1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della legge n. 675/1996.

2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di cui all'art. 5.

Art. 13.

Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari

1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica.

2. Le sanzioni disciplinari, di cui al titolo III della legge n. 69/1963, si applicano solo ai soggetti iscritti all'albo dei giornalisti, negli elenchi o nel registro.

Il presidente: PETRINA

98A7029

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 9 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 4 novembre 1996 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di agraria in data 15 aprile 1997 e 21 maggio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 17 giugno 1997 e dal senato accademico in data 20 maggio 1997;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 2 febbraio 1997 sfavorevole all'istituzione dell'orientamento viticoltura ed enologia nell'ambito del diploma universitario in tecnologie alimentari e favorevole, invece, all'istituzione del diploma universitario in viticoltura ed enologia ed alla conseguente soppressione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Visto che lo statuto di autonomia dell'università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 3, concernente la facoltà di agraria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 3.

1. La facoltà di agraria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari:

Lauree:

a) biotecnologie, indirizzo biotecnologie agrarie vegetali

b) scienze e tecnologie agrarie;

c) scienze forestali e ambientali.

Diplomi:

a) gestione tecnica e amministrativa in agricoltura;

b) produzioni vegetali;

c) tecniche forestali e tecnologie del legno;

d) tecnologie alimentari;

e) viticoltura ed enologia.

Art. 2.

Dopo l'art. 12, concernente il corso di diploma universitario in tecnologie alimentari e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 13, relativo al corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia.

Art. 13.

Corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia

1. Presso la facoltà di agraria della Università di Padova è istituito il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia.

2. Il corso degli studi ha durata triennale.

3. L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari e le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal regolamento didattico di facoltà.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base a criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

4. Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in viticoltura ed enologia è dichiarato strettamente affine ai corsi di diploma universitario in produzioni vegetali, in tecnologie alimentari e in biotecnologie agro-industriali della facoltà di agraria e strettamente affine ai corsi di laurea in scienze e tecnologie agrarie, in scienze e tecnologie alimentari e in scienze agrarie tropicali e subtropicali.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopra citati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti dei corsi di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed abilitati per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici dei corsi di laurea necessari per conseguire i diplomi di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà inoltre l'anno del corso di laurea cui lo studente potrà iscriversi.

5. Nei trasferimenti degli studenti da altri corsi di diploma universitario o corsi di laurea anche di altre facoltà al corso di diploma in viticoltura ed enologia, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre col criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà degli studenti iscritti come fuori corso ad un corso di laurea o che abbiano interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nel corso di diploma.

6. Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

7. L'attività didattica complessiva è di 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio e/o elaborato finale.

8. L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

9. L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da un massimo di tre moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità e dei rispettivi esami non potrà essere superiore a sedici.

10. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. La lingua straniera e le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facoltà.

11. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre avere superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano di studi con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà.

12. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

13. I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, articolati in aree didattiche sono indicate nel successivo comma 16.

14. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei settori scientifico-disciplinari definiti nel decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 n. 112 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994);

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il rela-

tivo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, altresì, le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

15. La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà ai professori di ruolo dello stesso settore scientifico disciplinare, o di settore ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto con le modalità previste negli statuti delle singole università.

16. Aree didattiche e relativi settori scientifico-disciplinari

1) *Area matematica e fisica* (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

A01B Algebra;
A01C Geometria;
A01D Matematiche complementari;
A02A Analisi matematica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
A03X Fisica matematica;
A04A Analisi numerica;
B01A Fisica generale;
B01B Fisica;
K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
S01A Statistica.

2) *Area chimica* (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

C01A Chimica analitica;
C02X Chimica fisica;
C03X Chimica generale ed inorganica;
C05X Chimica organica;
G07A Chimica agraria.

3) *Area scienza del suolo e biochimica agraria* (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G07A Chimica agraria;
G07B Pedologia.

4) *Area biologia e fisiologia della vite* (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

E01C Biologia vegetale e applicata;
E01E Fisiologia vegetale;
E01A Botanica;
E01B Botanica sistematica;
G07A Chimica agraria;
G02B Coltivazioni arboree.

5) *Area economica e legislazione vitivinicola* (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G01X Economia ed estimo rurale;
N03X Diritto agrario.

6) *Area tecnologia alimentare* (50 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari.

7) *Area microbiologia generale ed enologica* (100 ore)

Settori scientifico-disciplinari:

G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale.

8) *Area enologia* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G05B Meccanica agraria.

9) *Area analisi chimiche, fisiche, sensoriali e microbiologiche dei prodotti dell'industria enologica* (150 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G08B Microbiologia agro-alimentare ed ambientale;
G07A Chimica agraria.

10) *Area scienza e tecnica della produzione viticola* (200 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
G02B Coltivazioni arboree;
G05B Meccanica agraria;
G04X Genetica agraria.

11) *Area difesa della vite* (100 ore).

Settori scientifico-disciplinari:

G06A Entomologia agraria;
G06B Patologia vegetale.

Le rimanenti ore saranno destinate dalla facoltà alla integrazione della formazione di base o professionale, prevedendo anche possibilità di scelta per gli studenti.

Art. 3.

In relazione all'istituzione del diploma universitario in viticoltura ed enologia la scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica è soppressa. L'art. 60, concernente la scuola medesima, viene conseguentemente soppresso e gli articoli successivi vengono rinumerati.

Art. 4.

Nell'art. 158, concernente le norme comuni a tutte le scuole dirette a fini speciali, al comma primo, nell'elenco delle scuole medesime, è tolta, al punto 2, la denominazione della scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica.

Art. 5.

Norme transitorie

La scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica verrà effettivamente disattivata in concomitanza con l'attivazione del primo ciclo del diploma universitario in viticoltura ed enologia. Essa proseguirà il suo funzionamento fino all'esaurimento dei cicli didattici e fino a quando tutti gli iscritti avranno completato gli studi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6879

DECRETO RETTORALE 13 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 5 maggio 1997 con il quale sono state apportate delle modifiche ad alcune scuole di specializzazione dell'area sanitaria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di medicina e chirurgia in data 24 luglio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 20 gennaio 1998 e dal senato accademico in data 13 gennaio 1998 concernenti il mero recepimento delle norme contenute nel citato decreto ministeriale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 112, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola, è modificato nel modo seguente:

nell'area E1 - Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico disciplinare:

F08B Chirurgia plastica;

nell'area F2 - Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico disciplinare:

F08B Chirurgia plastica.

Art. 2.

L'art. 113, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, seconda scuola, è modificato nel modo seguente:

nell'area E1 - Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico disciplinare:

F08B Chirurgia plastica;

nell'area F2 - Chirurgia interdisciplinare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico disciplinare:

F08B Chirurgia plastica.

Art. 3.

L'art. 115, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in chirurgia plastica e ricostruttiva, è modificato nel modo seguente:

nell'area A - Propedeutica generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, relativa agli obiettivi dopo la parola «trapianti» vanno aggiunte le parole: «nonché della utilizzazione dei biomateriali»;

nell'area B - Propedeutica clinica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari:

F18X Radiodiagnostica e radioterapia;

F21X Anestesia e rianimazione;

nell'area C - Clinica complementare della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari:

F16A Ortopedia e traumatologia;

F14X Oculistica;

M11E Psicologia clinica;

nell'area E - Disciplinare metodologie complementari della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, sono aggiunti i settori scientifico-disciplinari:

F16B Riabilitazione e terapia fisica;

F22A Igiene generale ed applicata;

F22B Medicina legale.

Art. 4.

L'art. 119, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinomogia e malattie del ricambio, prima scuola, è modificato nel modo seguente:

nell'area A - Propedeutica e fisiopatologia generale della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari - è aggiunto il settore scientifico-disciplinare:

E05B Biochimica clinica.

Art. 5.

L'art. 120, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in endocrinomogia e malattie del ricambio, seconda scuola, è modificato nel modo seguente:

nell'area A - Propedeutica e fisiopatologia generale della Tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare:

E05B Biochimica clinica.

Art. 6.

L'art. 123, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in gastroenterologia, è modificato nel modo seguente:

l'art. 1 e l'art. 3 relativi al titolo di specialista rilasciato dalla scuola devono leggersi gastroenterologia anziché gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

nell'area A - Propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare:

E05B Biochimica clinica.

Art. 7.

L'art. 149, concernente l'ordinamento della scuola di specializzazione in patologia clinica, è modificato nel modo seguente:

nell'area A - Propedeutica della tabella *A* - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari, è aggiunto il settore scientifico-disciplinare:

E05B Biochimica clinica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 13 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6880

DECRETO RETTORALE 14 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 17 maggio 1996 con il quale è stato istituito il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1996;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 5 maggio 1997, dal consiglio di amministrazione in data 1 luglio 1997 e dal senato accademico in data 24 giugno 1997;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 58, concernente la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 58.

1. La facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi universitari;

Lauree:

1) astronomia;
2) chimica;
3) chimica industriale;
4) fisica;
5) matematica;
6) scienza dei materiali;
7) scienze biologiche;
8) scienze geologiche;
9) scienze naturali

Diplomi:

1) analisi chimico-biologiche;
2) biologia;
3) biotecnologie agro-industriali;
4) chimica
5) informatica;
6) matematica;
7) metodologie fisiche;
8) scienza dei materiali.

Art. 2.

Dopo l'art. 69, concernente le norme comuni a tutti i corsi di laurea della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e con lo scorrimento degli articoli successivi, è inserito il seguente art. 70, relativo al corso di diploma universitario di analisi chimico-biologiche.

Art. 70.

Diploma universitario di analisi chimico-biologiche

1. Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova è istituito il corso di diploma universitario in analisi chimico-biologiche.

2. Il diploma ha lo scopo di formare tecnici di livello universitario in grado di effettuare analisi di laboratorio di liquidi plasmi e tessuti di natura biologica, utilizzando tecniche chimiche e biologiche. In questo ambito fornisce la formazione universitaria triennale prevista dalle normative comunitarie.

3. La durata degli studi del corso di diploma è di tre anni.

4. L'articolazione del corso di diploma, la programmazione dell'accesso, i piani di studio con i relativi insegnamenti fondamentali obbligatori, i modelli didattici, le forme di tutorato, le prove di valutazione della preparazione degli studenti, la propedeuticità degli insegnamenti, il riconoscimento degli insegnamenti seguiti presso altri corsi di diploma o di laurea, sono determinati dalle strutture didattiche con le modalità previste dal secondo comma dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Sono da considerarsi affini i corsi di laurea in scienze biologiche e in chimica. Le strutture didattiche coinvolte sono il consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali ed il consiglio del corso di diploma.

5. Gli insegnamenti sono organizzati sulla base di unità didattiche. Ogni unità didattica comprende quaranta ore complessive di lezioni, esercitazioni e sperimentazioni, con particolare accentuazione della parte pratica. Ogni insegnamento comprende una o due unità didattiche, essendo consentita l'integrazione di corsi per non più di tre unità didattiche. Ciascun anno di corso può essere articolato in due periodi (semestri) ciascuno comprendente almeno tredici settimane di effettiva attività didattica.

6. Per l'ammissione all'esame di diploma è necessario aver superato le prove di valutazione relative agli insegnamenti formativi di base, agli insegnamenti caratterizzanti e agli insegnamenti opzionali per complessive trentadue unità didattiche e non più di diciassette esami. Parte dell'attività pratica potrà essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilità del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni.

7. Delle trentadue unità didattiche, diciassette saranno distribuite secondo i seguenti vincoli:

A) *Area propedeutica.*

a) subarea matematica: due unità didattiche scelte fra le seguenti discipline:

istituzioni di matematiche;

laboratorio di programmazione e calcolo;

metodi matematici e statistici;

statistica applicata alle scienze biologiche;

b) subarea fisica: due unità didattiche scelte fra le seguenti discipline:

fisica;

laboratorio di fisica;

fisica sperimentale.

B) *Area chimica.*

Quattro unità didattiche scelte fra le seguenti discipline:

chimica generale ed inorganica;

laboratorio di chimica;

chimica organica.

C) *Area biologica.*

Cinque unità didattiche scelte fra le seguenti discipline:

citologia e istologia;

citochimica e istochimica;

fisiologia generale;

genetica;

microbiologia generale;

patologia cellulare;

citopatologia.

D) *Area biomolecolare.*

Quattro unità didattiche scelte fra le seguenti discipline:

biologia molecolare;

chimica biologica;

biochimica cellulare;

metodologia biochimica.

Le restanti quindici unità didattiche saranno destinate all'area.

E) *Area applicativa,* che comprende discipline caratterizzanti comuni a tutti gli studenti e discipline a scelta degli studenti.

Le denominazioni di tali insegnamenti saranno scelte tra le seguenti:

biochimica applicata;

biochimica clinica;

chimica analitica;

chimica analitica strumentale;

laboratorio di tecniche istologiche e istochimiche;

endocrinologia;

endocrinologia comparata;

enzimologia;

immunologia;

laboratorio di metodologie genetiche;

laboratorio di virologia e sierologia;

metodi fisici della biologia;

parassitologia;

virologia;

nonché di altri settori scientifico-disciplinari coerenti con le finalità del diploma.

8. Le unità didattiche potranno essere mutuate, totalmente o in parte, dal corso di laurea in scienze biologiche, chimica o altri corsi di laurea o di diploma affini.

9. L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

10. Tutti gli insegnamenti impartiti dovranno appartenere ai settori scientifico-disciplinari previsti dall'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 241; le strutture didattiche possono meglio definire i contenuti ed i livelli didattici dei corsi mediante opportune qualificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 14 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6881

DECRETO RETTORALE 15 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 22 maggio 1995 con il quale sono stati riordinati i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 1995;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di ingegneria in data 14 dicembre 1995, dal consiglio di amministrazione in data 31 marzo 1998 e dal senato accademico in data 24 marzo 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico

31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 29, concernente la facoltà di ingegneria, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 29 *(Facoltà di ingegneria).* — 1. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree ed i seguenti diplomi:

Lauree:

1) ingegneria aerospaziale;

2) ingegneria biomedica;

3) ingegneria chimica;

4) ingegneria civile;

5) ingegneria dei materiali;

6) ingegneria delle telecomunicazioni;

7) ingegneria edile;

8) ingegneria elettrica;

9) ingegneria elettronica;

10) ingegneria gestionale (sede decentrata di Vicenza);

11) ingegneria informatica;

12) ingegneria meccanica;

13) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

Diplomi:

1) ingegneria biomedica,

2) ingegneria chimica,

3) ingegneria dell'ambiente e delle risorse,

4) ingegneria dell'automazione,

5) ingegneria delle infrastrutture,

6) ingegneria delle telecomunicazioni,

7) ingegneria elettrica,

8) ingegneria elettronica,

9) ingegneria energetica,

10) ingegneria informatica,

11) ingegneria logistica e della produzione,

12) ingegneria meccanica,

13) edilizia.

Art. 2.

I commi 1, 2, 3 e 16 dell'art. 30, concernente i corsi di laurea della facoltà di ingegneria, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 30 *(Corsi di laurea della facoltà di ingegneria).* — 1. La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) ingegneria aerospaziale;

2) ingegneria biomedica;

3) ingegneria chimica;

4) ingegneria civile;

5) ingegneria dei materiali;

6) ingegneria delle telecomunicazioni;

7) ingegneria edile;

8) ingegneria elettrica;

9) ingegneria elettronica;

10) ingegneria gestionale (sede decentrata di Vicenza);

11) ingegneria informatica;

12) ingegneria meccanica;

13) ingegneria per l'ambiente e il territorio.

2. Ad eccezione dei corsi di laurea in ingegneria biomedica, in ingegneria gestionale e in ingegneria per l'ambiente e il territorio, aventi caratteristiche intersettoriali, tutti gli altri corsi di laurea afferiscono a uno dei tre seguenti settori:

1) settore civile:

ingegneria civile;

ingegneria edile;

2) settore dell'informazione:

ingegneria delle telecomunicazioni;

ingegneria elettronica;

ingegneria informatica;

3) settore industriale:

ingegneria aerospaziale;

ingegneria chimica;

ingegneria dei materiali,

ingegneria elettrica;

ingegneria meccanica;

3. I predetti corsi di laurea possono essere articolati negli indirizzi previsti a livello nazionale e qui sottoindicati, e/o in eventuali orientamenti locali.

1) Corso di laurea in ingegneria aerospaziale:

Indirizzi:

1) aeronautica;

2) spaziale.

2) Corso di laurea in ingegneria biomedica:

Indirizzi:

nessuno.

3) Corso di laurea in ingegneria chimica:

Indirizzi:

1) alimentare;

2) biotecnologie industriali.

4) Corso di laurea in ingegneria civile:

Indirizzi:

1) geotecnica;

2) idraulica;

3) strutture;

4) trasporti.

5) Corso di laurea in ingegneria dei materiali:

Indirizzi:

nessuno.

6) Corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni:

Indirizzi:

nessuno.

7) Corso di laurea in ingegneria edile:

Indirizzi:

nessuno.

8) Corso di laurea in ingegneria elettrica:

Indirizzi:

1) automazione industriale;

2) energia.

9) Corso di laurea in ingegneria elettronica:

Indirizzi:

1) biomedica (1);

2) controlli automatici;

3) microelettronica;

4) strumentazione.

10) Corso di laurea in ingegneria gestionale:

Indirizzi:

nessuno.

11) Corso di laurea in ingegneria informatica:

Indirizzi:

1) automatica e sistemi di automazione industriale;

2) sistemi ed applicazioni informatici.

12) Corso di laurea in ingegneria meccanica:

Indirizzi:

1) automazione industriale e robotica;

2) biomedica (1);

3) costruzioni;

4) energia;

5) produzione;

6) veicoli terrestri.

13) Corso di laurea in ingegneria per l'ambiente e il territorio:

Indirizzi:

1) ambiente;

2) difesa del suolo;

3) georisorse;

4) geotecnologie;

5) pianificazione e gestione territoriale.

---

(1) A norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, gli indirizzi «Biomedica» dei corsi di laurea in ingegneria elettronica e in ingegneria meccanica non potranno essere attivati contemporaneamente al corso di laurea in ingegneria biomedica.

16. Per i corsi di laurea intersettoriali in ingegneria biomedica, in ingegneria gestionale e in ingegneria per l'ambiente e il territorio le annualità vanno scelte, oltre che dalla tabella B, dalla pertinente tabella E, e in numero non inferiore a undici.

Art. 3.

Nel medesimo art. 30 vengono inseriti in ordine alfabetico e con lo scorrimento della numerazione dei corsi di laurea successivi, gli ordinamenti dei corsi di laurea in ingegneria aerospaziale e ingegneria biomedica di seguito riportati.

1) Corso di laurea in ingegneria aerospaziale

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A	Analisi matematica	
A01C	Geometria	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	4
S01A	Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
H07A	Scienza delle costruzioni	
H07B	Tecnica delle costruzioni	1

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
I05A	Fisica tecnica industriale	
I05B	Fisica tecnica ambientale	
I15B	Principi di ingegneria chimica	1
I07X	Meccanica applicata alle macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1
I04A	Propulsione aerospaziale	
I04B	Macchine a fluido	
I04C	Sistemi e tecnologie energetici	1
I10X	Tecnologie e sistemi di lavorazione	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	
I14B	Materiali macromolecolari	1
I17X	Elettrotecnica	
I18X	Convertitori, macchine e azionamenti elettrici	1
K01X	Elettronica	
K04X	Automatica	1
I03X	Fluidodinamica	2
I02A	Meccanica del volo	1
I02B	Costruzioni e strutture aerospaziali	1
I02C	Impianti e sistemi aerospaziali	
K04X	Aeronautica	1
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	
I09X	Disegno e metodi dell'ingegneria industriale	1

2) Corso di laurea in ingegneria biomedica

Codifica	Denominazione del settore scientifico-disciplinare	Annualità
A02A	Analisi matematica	
A01C	Geometria	
A03X	Fisica matematica	
A04A	Analisi numerica	
A01A	Logica matematica	
A01B	Algebra	
A02B	Probabilità e statistica matematica	4
S01A	Statistica	
B01A	Fisica generale	1
B01A	Fisica generale	
B03X	Struttura della materia	1
C06X	Chimica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	
K05B	Informatica	1
H15X	Estimo	
I27X	Ingegneria economico-gestionale	
P01A	Economia politica	1
E05A	Biochimica	
E09A	Anatomia umana	
E04A	Fisiologia generale	
E06A	Fisiologia umana	2
H01A	Idraulica	
I03X	Fluidodinamica	
I07X	Meccanica applicata alle macchine	1
H07A	Scienza delle costruzioni	
I08A	Progettazione meccanica e costruzione di macchine	1
I04B	Macchine a fluido	
I05A	Fisica tecnica industriale	
I05B	Fisica tecnica ambientale	1
I26A	Bioingegneria meccanica	1
I26B	Bioingegneria chimica	
I14A	Scienza e tecnologia dei materiali	1
I17X	Elettrotecnica	
K01X	Elettronica	
K03X	Telecomunicazioni	2
K04X	Automatica	1
K05A	Sistemi di elaborazione delle informazioni	1
K06X	Bioingegneria elettronica	1

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 15 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6882

DECRETO RETTORALE 16 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 ottobre 1992 con il quale sono stati riordinati i corsi di studio dell'area economica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, concernente l'individuazione dei settori scientifico-dsciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, pubblicato nel supplemento n. 112 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1994;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 giugno 1997 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, pubblicato nel supplemento n. 152 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997;

Viste le proposte di rettifica formulate dalla facoltà di economia in data 19 febbraio 1998 e in data 19 marzo 1998, dal consiglio di amministrazione in data 16 giugno 1998 e dal senato accademico in data 9 giugno 1998;

Considerato che tali proposte riguardano esclusivamente rettifiche formali e di adeguamento alla nuova denominazione di insegnamenti ovvero alla soppressione di insegnamenti non più esistenti;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/98 del 16 giugno 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 12, concernente il corso di laurea in economia e commercio, al comma 8:

a) nel settore scientifico-disciplinare P02A, economia aziendale, l'insegnamento di programmazione e controllo delle amministrazioni pubbliche deve intendersi programmazione e controllo nelle amministrazioni pubbliche;

b) nel settore scientifico-disciplinare P02B, economia e gestione delle imprese, gli insegnamenti di: economia e direzione delle imprese, economia e direzione delle imprese commerciali, economia e direzione delle imprese di servizi, economia e direzione delle imprese di trasporto, economia e direzione delle imprese industriali, economia e direzione delle imprese internazionali, economia e direzione delle imprese turistiche, devono intendersi rettificati rispettivamente in: economia e gestione delle imprese, economia e gestione delle imprese commerciali, economia e gestione delle imprese di servizi, economia e gestione delle imprese di trasporto, economia e gestione delle imprese industriali, economia e gestione delle imprese internazionali, economia e gestione delle imprese turistiche;

c) la sigla alfanumerica del settore scientifico-disciplinare diritto commerciale, indicata come N02A deve intendersi rettificata in N04X;

d) nel settore scientifico-disciplinare N09X, istituzioni di diritto pubblico, l'insegnamento di diritto pubblico comparato è soppresso;

e) nel settore scientifico-disciplinare S01A, statistica, l'insegnamento di metodi statistici di previsione è soppresso;

f) nel settore scientifico-disciplinare S03A, demografia, l'insegnamento di teoria delle popolazioni deve intendersi rettificato in teorie delle popolazioni;

g) la denominazione del settore scientifico-disciplinare A01B, algebra e logica matematica, deve intendersi rettificata in algebra;

h) la denominazione del settore scientifico-disciplinare A02B, calcolo delle probabilità, deve intendersi rettificata in probabilità e statistica matematica;

i) nel settore scientifico-disciplinare K04X, automatica, gli insegnamenti modellistica e controllo delle risorse naturali e modellistica e gestione dei sistemi ambientali devono intendersi rettificate rispettivamente in modellistica e gestione delle risorse naturali e modellistica e controllo dei sistemi ambientali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 16 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6883

DECRETO RETTORALE 17 luglio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 2 ottobre 1995, con il quale è stato riordinato il corso di laurea in lingue e letterature straniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 7 giugno 1996;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 27 febbraio 1997, con il quale sono state apportate delle modifiche al decreto ministeriale 2 ottobre 1995 sopra citato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1998;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 22 gennaio 1998, dal consiglio di amministrazione in data 16 giugno 1998 e dal senato accademico in data 9 giugno 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorità accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Vista la nota di indirizzo del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 36, concernente il corso di laurea in lingue e letterature straniere è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 36.

Corso di laurea in lingue e letterature straniere

1. Presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Padova è istituito il corso di laurea in lingue e letterature straniere.

2. L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Il corso di laurea ha lo scopo di assicurare la preparazione per le funzioni e attività che possono essere svolte dai laureati del settore delle lingue moderne eventualmente definite dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare, si propone di fornire le competenze scientifico-professionali pertinenti all'ambito delle lingue e delle letterature, culture, istituzioni e civiltà straniere, necessarie per operare nella scuola di ogni ordine e grado, nell'editoria, nel turismo, nei rapporti internazionali, nella promozione della cultura italiana all'estero e nell'informazione.

4. La durata del corso di laurea è di quattro anni.

5. Gli studenti debbono seguire diciannove insegnamenti e sostenere i relativi esami secondo il piano numerico indicato di seguito.

6. Il corso di laurea si articola in due bienni, con accesso regolamentato al secondo biennio. Il primo biennio, comune a tutti gli indirizzi, comprende nove insegnamenti ed esami. È tuttavia consentito di seguire un maggior numero di corsi e sostenere fino a undici esami. Il secondo biennio, di specializzazione, si articola in indirizzi e percorsi formativi, ciascuno dei quali comprende dieci insegnamenti ed esami.

Per ogni disciplina, a eccezione delle lingue e letterature straniere di cui al successivo comma 8, è ammessa una sola iterazione dell'esame.

7. Per raggiungere gli obiettivi didattico-formativi fissati al comma 3, il corso di laurea definisce i *curricula* didattici, fondati su aree e settori scientifico-disciplinari, che comprendono una o più discipline affini. L'elenco delle aree e dei settori scientifico-disciplinari è riportato più avanti.

Ai fini *curricolari,* gli insegnamenti del corso di laurea appartengono alle aree didattiche.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce le propedeuticità relative a ciascuna area nel manifesto annuale degli studi.

8. Il corso di laurea prevede lo studio di due lingue e letterature straniere professionalizzanti, da seguire rispettivamente per quattro e per tre annualità (lingua e letteratura quadriennale; lingua e letteratura triennale). La scelta di entrambe va effettuata all'atto dell'iscrizione al primo anno.

Lo studente può chiedere, entro il terzo anno di corso, di quadriennalizzare a tutti gli effetti anche la lingua e letteratura triennale; di ridurre a triennale la lingua e letteratura quadriennale originariamente prescelta, così rendendo quadriennale la triennale; e, qualora scelga i percorsi formativi degli indirizzi che ne prevedono lo studio, di aggiungere una lingua e letteratura triennale.

Nell'attività didattica (corsi ufficiali, esercitazioni ecc.) relativa alle lingue e letterature straniere e alle rispettive aree, la lingua d'uso potrà essere l'italiano o la lingua straniera interessata.

Gli esami relativi alle lingue e letterature straniere professionalizzanti comprendono, per ciascuna annualità, una prova scritta e una orale nella lingua straniera,

che potranno essere sostenute anche in sessioni diverse. Il voto finale di ogni esame è unico ed è determinato dalla media dei voti ottenuti nelle singole prove. Il superamento integrale di ciascuna annualità condiziona l'ammissione all'annualità successiva.

Biennio comune a tutti gli indirizzi.

9. Il biennio comune comprende le seguenti nove annualità:

1) lingua e letteratura quadriennale I;

2) lingua e letteratura quadriennale II;

3) lingua e letteratura triennale I;

4) lingua e letteratura triennale II;

5) letteratura italiana, cui è propedeutica una prova scritta;

6) glottologia;

7) una disciplina di storia, da scegliersi tra storia medievale, storia moderna, storia contemporanea;

8) una disciplina da scegliersi tra letteratura latina, storia dell'arte medievale, storia dell'arte moderna, storia dell'arte contemporanea, geografia, storia del teatro e dello spettacolo o storia e critica del cinema, una lingua e letteratura triennale (primo esame); o compresa in una delle seguenti aree: lingua e letteratura quadriennale; lingua e letteratura triennale; italianistica; scienze del linguaggio;

9) una disciplina a scelta libera.

Il consiglio del corso di laurea stabilisce quali discipline prescelte nel primo biennio possono condizionare l'iscrizione a un determinato indirizzo e percorso formativo di specializzazione.

Biennio di specializzazione.

10. Il biennio di specializzazione si articola nei seguenti indirizzi:

a) filologico-letterario;

b) linguistico-glottodidattico;

c) storico-culturale;

d) lingue e scienze della comunicazione.

Per iscriversi al secondo biennio lo studente avrà dovuto superare integralmente, entro le sessioni ufficiali del secondo anno di corso, entrambi gli esami relativi alla lingua e letteratura quadriennale e almeno il primo della lingua e letteratura triennale.

Per ciascuno degli indirizzi il consiglio del corso di laurea, ai sensi del successivo comma 11, attiva uno o più percorsi formativi differenziati per orientamento culturale e contenuti didattici.

Il biennio di specializzazione comprende le seguenti dieci annualità, di cui, comuni a tutti gli indirizzi:

1) lingua e letteratura quadriennale III;

2) lingua e letteratura quadriennale IV;

3) lingua e letteratura triennale III;

4) filologia afferente alla lingua quadriennale di laurea;

5-9) cinque discipline, stabilite dal consiglio del corso di laurea, caratterizzanti l'indirizzo e il percorso formativo prescelto dallo studente;

10) una disciplina a scelta libera.

11. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta (tesi di laurea), svolta nell'ambito della civiltà della lingua e letteratura quadriennale o quadriennalizzata, su un argomento coerente con il piano degli studi seguito dallo studente.

Il consiglio del corso di laurea definisce le modalità di redazione e discussione della tesi.

Il diploma e il certificato di laurea menzioneranno sia l'indirizzo di specializzazione, sia la lingua quadriennale (ovvero le lingue quadriennali), sia la lingua triennale (ovvero le lingue triennali).

12. L'organizzazione della didattica, la sua articolazione in forme e livelli differenziati di apprendimento e la relativa sperimentazione è attuata, coordinata e vigilata dal consiglio del corso di laurea.

L'impegno didattico complessivo di docenti, ricercatori, collaboratori esperti linguistici ed eventuali altre figure professionali è stabilito dalla normativa vigente e si svolge in conformità al regolamento didattico di ateneo.

13. All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio del corso di laurea delibera l'eventuale programmazione degli accessi e i corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari e integrati fissando le relative frazioni temporali, le propedeuticità, i percorsi formativi, i piani degli studi per ogni anno di corso e indirizzo attivato e i raccordi con eventuali direttive della Comunità europea.

14. Il corso di laurea è dichiarato affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facoltà di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, ex magistero, scienze della formazione, scienze della comunicazione e delle scuole superiori di lingue moderne per interpreti e traduttori.

Per il riconoscimento degli insegnamenti seguiti e dei relativi esami superati, ai fini del passaggio da tali corsi e da quelli di altre facoltà al corso di laurea, il consiglio del corso di laurea adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale), nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Analogo criterio sarà adottato per il riconoscimento parziale del percorso formativo seguito presso le strutture dichiarate affini da laureati e diplomati che chiedono l'iscrizione al corso di laurea.

15. Gli studenti iscritti secondo il precedente ordinamento possono optare per il nuovo ordinamento, previo parere formale del consiglio del corso di laurea e secondo le modalità generali e particolari da esso stabilite. L'opzione per il nuovo ordinamento potrà essere esercitata entro quattro anni dalla data dell'immatricolazione.

AREE DISCIPLINARI E SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI

16. Le aree disciplinari ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

a) Area disciplinare italianistica:

L11A Linguistica italiana;

L12A Letteratura italiana;

L12B Letteratura italiana moderna e contemporanea;

L12E Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale.

b) Area disciplinare scienze storiche:

L02A Storia greca;
L02B Storia romana;
L13E Storia dell'India;
L13H Storia dell'Asia centrale;
L13I Storia dell'Iran;
L14A Storia dei paesi islamici;
L15B Storia del vicino Oriente Antico;
L23F Storia dell'Asia sud-orientale;
L23G Storia dell'Asia orientale;
M01X Storia medievale;
M02A Storia moderna;
M02B Storia dell'Europa orientale;
M03A Storia delle religioni;
M03B Storia del cristianesimo e delle chiese;
M03C Storia del cristianesimo antico e medievale;
M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo;
M04X Storia contemporanea;
M08E Storia della scienza;
M12A Archivistica;
M13X Bibliografia e biblioteconomia;
P03X Storia economica;
Q02X Scienza politica;
Q03X Storia e istituzioni delle Americhe;
Q04X Storia delle relazioni internazionali;
Q06A Storia e istituzioni dell'Africa;
Q06B Storia e istituzioni dell'Asia.

c) Area disciplinare scienze del linguaggio:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni;
K05B Informatica;
K05C Cibernetica;
L09A Glottologia e linguistica;
M07E Filosofia del linguaggio.

d) Area disciplinare scienze glottodidattiche:

L09H Didattica delle lingue moderne;
L16B Linguistica francese;
L17C Linguistica spagnola;
L18C Linguistica inglese;
L19B Linguistica tedesca;
L21B Lingue e letterature slavo-orientali.

17. Le aree disciplinari caratterizzanti gli indirizzi ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti:

a) Area disciplinare lingue e letterature straniere (un'area disciplinare per ogni lingua e letteratura):

L06E Lingua e letteratura neogreca;
L09C Lingua e letteratura albanese;
L09E Filologia ugro-finnica;
L09F Filologia baltica;
L09G Turcologia e mongolistica;
L10B Lingua e letteratura catalana;
L10C Lingua e letteratura romena;
L13A Caucasologia;
L13B Lingua e letteratura armena;
L13D Lingua e letteratura persiana;
L14B Semitistica;
L14C Ebraico;
L14D Lingua e letteratura araba;
L16A Lingua e letteratura francese;
L16B Linguistica francese;
L17A Lingua e letteratura spagnola;
L17B Lingue e letterature ispano-americane;
L17C Linguistica spagnola;
L17D Lingua e letteratura portoghese e brasiliana;
L18A Lingua e letteratura inglese;
L18B Lingue e letterature nord-americane;
L18C Linguistica inglese;
L19A Lingua e letteratura tedesca;
L19B Linguistica tedesca;
L20B Lingue e letterature nordiche;
L20C Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
L21A Filologia slava;
L21B Lingue e letterature slavo-orientali;
L21C Lingue e letterature slave meridionali;
L21D Lingue e letterature slavo-occidentali;
L22A Indologia;
L22B Tibetologia;
L22C Dravidologia;
L22D Lingue e letterature arie moderne;
L23A Lingua e letteratura cinese;
L23B Lingua e letteratura giapponese;
L23C Lingue e letterature della penisola indocinese;
L23D Lingue e letterature indonesiane;
L24A Lingua e letteratura berbera;
L24B Lingua e letteratura somala;
L24C Lingua e letteratura swahili e bantu;
L24D Lingue sudanesi;
L24E Lingue e letterature etiopiche.

b) Area disciplinare scienze filologiche:

L05A Egittologia;
L05C Berberistica;
L06A Filologia anatolica;
L06B Civiltà egee;
L06E Lingua e letteratura neogreca;
L09C Lingua e letteratura albanese;
L09D Filologia celtica;
L09E Filologia ugro-finnica;
L09F Filologia baltica;
L09G Turcologia e mongolistica;

L10A Filologia romanza;
L10B Lingua e letteratura catalana;
L10C Lingua e letteratura romena;
L10D Linguistica romanza;
L11B Filologia italiana;
L13A Caucasologia;
L13B Lingua e letteratura armena;
L13C Iranistica;
L14B Semitistica;
L14C Ebraico;
L14D Lingua e letteratura araba;
L16A Lingua e letteratura francese;
L16B Linguistica francese;
L17A Lingua e letteratura spagnola;
L17C Linguistica spagnola;
L18A Lingua e letteratura inglese;
L20A Filologia germanica;
L21A Filologia slava;
L22A Indologia;
L23A Lingua e letteratura cinese;
L23B Lingua e letteratura giapponese.

c) Area disciplinare scienze della letteratura:
L12C Critica letteraria;
L12D Letterature comparate;
M07D Estetica.

d) Area disciplinare scienze storico-culturali:
L16A Lingua e letteratura francese;
L17A Lingua e letteratura spagnola;
L17D Lingua e letteratura portoghese e brasiliana;
L18A Lingua e letteratura inglese;
L18B Lingue e letterature nord-americane;
L19A Lingua e letteratura tedesca;
L21B Lingue e letterature slavo-orientali;
M03A Storia delle religioni;
M03B Storia del Cristianesimo e delle chiese;
M05X Discipline demoetnoantropologiche.

e) Area disciplinare scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo:
L05G Archeologia e storia dell'arte musulmana;
L05H Archeologia e storia dell'arte dell'Estremo Oriente;
L05I Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
L23E Archeologia e storia dell'arte dell'Asia sud-orientale;
L25A Storia dell'arte medievale;
L25B Storia dell'arte moderna;
L25C Storia dell'arte contemporanea;
L25D Museologia e critica artistica e del restauro;
L26A Discipline dello spettacolo;
L26B Cinema e fotografia;
L27A Storia della musica antica, medievale e rinascimentale;
L27B Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea;
L27C Etnomusicologia.

f) Area disciplinare Scienze della comunicazione:
Q05A Sociologia generale;
Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
Q05C Sociologia dei processi economici e del lavoro;
Q05D Sociologia dell'ambiente e del territorio;
Q05E Sociologia dei fenomeni politici.

g) Area disciplinare Scienze geografiche:
M06A Geografia;
M06B Geografia economico-politica;
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo;
P01I Economia dei settori produttivi.

h) Area disciplinare Scienze dell'educazione:
M09A Pedagogia generale;
M09B Storia della pedagogia;
M09C Didattica;
M09D Letteratura per l'infanzia;
M09E Pedagogia speciale;
M09F Pedagogia sperimentale;
M10A Psicologia generale;
M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione;
M11B Psicologia sociale;
M11C Psicologia del lavoro e applicata;
M11D Psicologia dinamica.

i) Area disciplinare Scienze filosofiche:
L13F Religioni e filosofie dell'India;
L13G Religioni dell'Iran;
L23H Religioni e filosofie dell'Asia Orientale;
M07A Filosofia teoretica;
M07B Logica e filosofia della scienza;
M07C Filosofia morale;
M07D Estetica;
M08A Storia della filosofia;
M08B Storia della filosofia antica;
M08C Storia della filosofia medievale;
M08D Storia della filosofia arabo-islamica;
M08E Storia della scienza;
Q01A Filosofia politica;
Q01B Storia delle dottrine politiche.

l) Area disciplinare Lingue e culture classiche:
L02A Storia greca;
L02B Storia romana;
L06C Lingua e letteratura greca;
L06D Civiltà bizantina;
L07A Lingua e letteratura latina;
L07B Letteratura latina medievale e umanistica;
L08A Filologia classica;

L08C Drammaturgia antica.

m) Area disciplinare area dei linguaggi informatici:

K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni - linguaggi e traduttori;

K05B Informatica - fondamenti dell'informatica; linguaggi di programmazione;

K05C Cibernetica.

n) altre aree disciplinari, secondo gli indirizzi attivati.

Per ogni area disciplinare il consiglio del corso di laurea indica nel manifesto degli studi i settori scientifico-disciplinari ed i relativi insegnamenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 17 luglio 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A6884

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 27 maggio 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 29 febbraio 1996, piano triennale di sviluppo dell'Università per il triennio 1994-96;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1996 recante gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario dell'area sanitaria, in adeguamento all'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il parere favorevole espresso dagli organi accademici: consiglio della 2ª facoltà di medicina e chirurgia in data 3 febbraio 1998; senato accademico in data 11 maggio 1998; consiglio di amministrazione del 21 maggio 1998;

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria dell'8 agosto 1997, n. 2079;

Visto l'art. 25 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con regio decreto del 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia è ulteriormente modificato come segue:

Al titolo VIII della seconda facoltà di medicina e chirurgia (con sede in Varese), all'art. 172 l'elenco dei corsi di diploma istituiti è così modificato:

1) infermiere;

2) fisioterapista;

3) ostetrica/o;

4) tecnico sanitario di laboratorio biomedico;

5) tecnico sanitario di radiologia;

6) logopedista;

7) ortottista-assistente di oftalmologia;

8) igienista dentale.

Dopo l'art. 184 vengono inseriti i seguenti articoli, con lo scorrimento dei successivi.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI LOGOPEDISTA

Art. 185.

Finalità, organizzazione, requisiti d'accesso

1.1. L'Università degli studi di Pavia - II facoltà di medicina e chirurgia, può istituire il corso di diploma universitario di «logopedista».

Il corso ha la durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del diploma universitario di logopedista.

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate è pari a cinquanta posti.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con le conoscenze e competenze, necessarie a svolgere la propria attività nella prevenzione e nel trattamento riabilitativo del linguaggio e della comunicazione in età evolutiva, adulta e geriatrica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 742.

Art. 186.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma, prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni. attività di tirocinio, attività tutorie, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10%. del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente: *a)* le basi per la conoscenza dei fenomeni biologici fondamentali e di quelli fisiopatologici del linguaggio e della comunicazione; *b)* le basi teoriche e le conoscenze pratiche finalizzate alla prevenzione ed al trattamento riabilitativo dei disturbi del linguaggio e della comunicazione d'origine centrale o periferica, organica o funzionale nell'età evolutiva, adulta e geriatrica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica medica, E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, L09A Glottologia e linguistica, M09A Pedagogia Generale, M10A Psicologia generale, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica, Q05B Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico-disciplinari.*

I Anno - I semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le conoscenze di base per comprendere i principi di funzionamento dei vari organi, la qualità e la valutazione quantitativa dei fenomeni biologici, i principi generali di linguistica (fonetica, fonologia, morfo-sintassi semantica e pragmatica).

A.1 Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K04A Sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B Informatica.

A.2 Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A.3 Corso integrato di anatomia ed istologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia.

A.4 Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A.5 Corso integrato di linguistica I:

settori: L09A Glottologia e linguistica, M11E Psicologia clinica, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M07E Filosofia del linguaggio.

A.6 Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso strutture universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre

Area B - *Anatomo-fisiologia e scienze della comunicazione applicate alla logopedia* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire gli elementi fondamentali dell'anatomo-fisiologia degli organi di senso e della fonazione, nonché i principi della comunicazione umana con riguardo all'afferenza sensoriale ed a quella espressiva, alle modalità d'elaborazione centrale e di relazione interindividuale.

B.1 Corso integrato di anatomo-fisiologia:

settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, B10X Biofisica medica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica.

B.2 Corso integrato di psicologia:

settori: M10 Psicologia generale, M11A Psicologia dello sviluppo e dell'educazione.

B.3 Corso integrato di scienza della comunicazione:

settori: E06A Fisiologia umana, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia, M11A Psicologia dello sviluppo.

B.4 Corso integrato di linguistica II:

settori: L09A Glottologia e linguistica, M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M07E Filosofia del linguaggio.

B.5 Corso integrato di logopedia generale:

settore: F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

B.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi presso cliniche universitarie, servizi ospedalieri ed extraospedalieri (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre

Area C - *Fisiopatologia e semeiotica della comunicazione e logopedia generale* (crediti 11.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della comunicazione, nonché delle specifiche correlazioni cliniche, comprese quelle con organi, sistemi ed apparati connessi con la funzione comunicativa; deve iniziare altresì ad apprendere le tecniche logopediche e riabilitative specifiche.

C.1 Corso integrato di fisiopatologia generale:

settori: F04A Patologia generale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.2 Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia.

C.3 Corso integrato di semeiotica generale:

settori: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.4 Corso integrato di medicina specialistica:

settori: F11B Neurologia, F13B Malattie odontostomatologiche, F13C Chirurgia maxillofacciale, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.5 Corso integrato di neurolinguistica:

settori: F11B Neurologia, L09A Glottologia e linguistica:

C.6 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre

C.7 Corso integrato di semeiotica speciale:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.8 Corso integrato di neuroscienze applicate:

settori: F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile.

C.9 Corso integrato di logopedia I:

settore: F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

C.10 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area D - *Logopedia professionale* (crediti 7).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti delle patologie funzionali alla riabilitazione logopedica, nonché acquisire le tecniche logopediche e di riabilitazione specifica, comprese quelle relative alla psicomotricità.

D.1 Corso integrato di patologia e clinica della comunicazione:

settori: F11B Neurologia, F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.2 Corso integrato di logopedia II:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.3 Corso integrato di Fono-logopedia:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.4 Corso integrato di scienze umane e medicina sociale:

settori: F02X Storia della medicina, F22B Medicina legale, M09A Pedagogia generale, M11B Psicologia sociale.

D.5 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre

D.6 Corso integrato di logopedia e riabilitazione logopedica:

settori: F15A Otorinolaringoiatria, F15B Audiologia, F23F Scienze di riabilitazione in logopedia.

D.7 Corso integrato di riabilitazione psicomotoria.

settori: F11A Psichiatria, F16B Medicina fisica e riabilitativa, F19B Neuropsichiatria infantile, F23F Scienze di riabilitazione audiometriche, audioprotesiche e logopediche, L26A Discipline dello spettacolo.

D.8 Corso integrato di diritto sanitario, deontologia generale e bioetica applicata:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

D.9 Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari, ospedalieri ed extraospedalieri, con progressiva assunzione di responsabilità professionale (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente per accedere all'esame finale deve aver partecipato con autonomia tecnico-professionale nell'ambito delle proprie competenze (decreto ministeriale n. 742/1994) con il continuo monitoraggio del tutors, ai seguenti atti:

eseguito valutazioni logopediche finalizzate alla impostazione del trattamento riabilitativo su almeno 20 pazienti in età evolutiva, 20 in età adulta e 20 in età involutiva;

eseguito personalmente almeno i seguenti trattamenti (costituiti da almeno 15 sedute ciascuno) su:

2 pazienti affetti da disfonia;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età evolutiva;

2 pazienti con deficit del linguaggio da ipoacusia grave o profonda in età adulta;

1 paziente affetto da disfonie successive a chirurgia, della laringe;

1 paziente affetto da disturbi della parola da causa organica periferica;

1 paziente affetto da disturbi della deglutizione;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio specifici in età evolutiva;

2 pazienti affetti da ritardo del linguaggio secondario in età evolutiva;

2 pazienti affetti da afasia e disartria;

2 pazienti affetti da disturbi della lettura, della scrittura o dell'apprendimento in età evolutiva;

2 pazienti con disturbi della fluenza verbale;

partecipato alla stesura di almeno 2 diagnosi funzionali previste per la certificazione dell'handicap (legge n. 104).

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate la tipologia di diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER ORTOTTISTI ED ASSISTENTI DI OFTALMOLOGIA

Art. 187.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università - facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di Ortottista - Assistente in oftalmologia.

Il corso di diploma ha durata di tre anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante, con il rilascio del titolo di «Ortottista - Assistente di oftalmologia».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative è pari a n. 50.

1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori sanitari che, su prescrizione del medico, trattano i disturbi motori e sensoriali della visione ed effettuano le tecniche di semeiologia oftalmologica, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 743.

Art. 188.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività didattiche programmate sono articolate in lezioni teoriche, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriali, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte-ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1.600 ore complessive; quella pratica è di 3.000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi ed i relativi settori scientifico-disciplinari e gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far apprendere allo studente le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i principi della fisiopatologia necessari per poter svolgere attività di trattamento riabilitativo ortottico nei disturbi della motilità oculare e della visione binocu-

lare, di rieducazione di handicap della funzione visiva e per poter eseguire tecniche di semiologia strumentale oftalmologica.

Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E10X Biofisica, E13X Biologia applicata, F02X Storia della medicina, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F19A Pediatria generale e specialistica, F19B Neuropsichiatria infantile, F22A Igiene generale e specialistica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I Anno - I semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le basi culturali per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, i fondamenti di istologia, embriologia, anatomia e fisiologia, i fondamenti di ortottica. Deve infine acquisire conoscenze d'informatica applicata.

A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B Informatica.

A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A3. Corso integrato di Anatomo-fisiologia:

settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E06A Fisiologia umana, F14X malattie dell'apparato visivo.

A4. Corso integrato di biologia e genetica:

settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica.

A5. Corso integrato di fisiopatologia della visione binoculare:

settori: E10X Biofisica medica, F14X Malattie dell'apparato visivo.

A6. Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A7. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in strutture specialistiche universitarie od ospedaliere (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre

Area B - *Anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, motilità oculare e visione binoculare* (crediti: 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della Anatomo-fisiologia dell'apparato visivo, della motilità oculare e della visione binoculare, nonché i principi di ottica fisiopatologica e di psicologia.

B1. Corso integrato di anatomo-fisiologia dell'apparato visivo:

settori: E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

B2. Corso integrato di Anatomo-fisiologia della motilità oculare e della visione binoculare:

settori: E06A Fisiologia umana, F14X Malattie dell'apparato visivo.

B3. Corso integrato di ottica fisiopatologica I:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

B4. Corso integrato di Psicologia medica:

settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica.

B5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (700 ore nell'intero anno).

II Anno - I semestre

Area C - *Fisiopatologia oculare, della motilità oculare e della visione binoculare semeiotica e ortottica* (crediti: 6.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi di fisiopatologia della funzione visiva, della motilità oculare e della visione mono e binoculare, l'ortottica generale, la semeiotica e la metodologia ortottica; deve inoltre apprendere le nozioni generali ed applicative relative ai problemi legati ai vizi di refrazione ed alla loro correzione.

C1. Corso integrato di fisiopatologia della funzione visiva:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C2. Corso integrato di ottica fisiopatologica II:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C3. Corso integrato di patologia oculare:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C4. Corso integrato di ortottica generale:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C5. Corso integrato di semeiotica e metodologia ortottica:

settori: F14X Malattie dell'apparato visivo.

C6. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre

Area D - *Semeiologia oculare, ortottica, metodologie di rieducazione funzionale e del trattamento riabilitativo ortottico* (crediti: 5.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica, ortottica, metodologia di rieducazione funzionale e trattamento riabilitativo ortottico, le specifiche correlazioni cliniche; deve inoltre apprendere i fondamenti di contattologia.

D1. Corso integrato di semeiotica oftalmologica I:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D2. Corso integrato di neurooftalmologia:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo, F11B Neurologia, F12B Neurochirurgia.

D3. Corso integrato di fisiopatologia generale e specialistica correlata:

settori: F04A Patologia generale, F07A Medicina interna, F19A Pediatra generale e specialistica. F14X Malattie dell'apparato visivo.

D4. Corso integrato di motilità oculare e strabismi:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D5. Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva I:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

D6. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1000 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area E - *Metodi e tecniche relativi a presidi di trattamento riabilitativo ortottico e della rieducazione della visione* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i metodi, le tecniche e l'utilizzazione di presidi della riabilitazione ortottica nei disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in età evolutiva, adulta, geriatrica, nonché principi e tecniche della rieducazione degli handicap della funzione visiva; deve acquisire inoltre principi di farmacologia oculare, igiene e medicina legale.

E1. Corso integrato di farmacologia oculare, igiene e medicina del lavoro:

settori: E07X Farmacologia, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22A Igiene generale e specialistica, F22C Medicina del lavoro.

E2. Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva II:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

E3. Corso integrato di riabilitazione neuropsicovisiva:

settori: F11A Psichiatria, F19B Neuropsichiatria infantile, F14X Malattie dell'apparato visivo.

E4. Corso integrato di chirurgia ed assistenza oftalmica:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

E5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1300 ore nell'intero anno).

III Anno - II semestre

Area F - *Pratica ortottica e della riabilitazione della disabilità visiva* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere tecniche semiologiche, metodi, tecniche, presidi della rieducazione, handicaps della funzione visiva, ortottica in età evolutiva in età adulta e geriatrica; deve conoscere i principi di diritto, etica e deontologia che regolano la professione.

F1. Corso integrato di semeiotica oculare II:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F2. Corso integrato di rieducazione handicap funzione visiva in età evolutiva:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F3. Corso integrato di ortottica:

settore: F14X Malattie dell'apparato visivo.

F4. Corso integrato diritto sanitario, medicina legale, etica e deontologia:

settori: F02X Storia della medicina, F14X Malattie dell'apparato visivo, F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F5. Attività di tirocinio guidato in strutture specialistiche (1300 ore nell'intero anno).

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e di tirocinio*

Lo studente per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato in relazione alle specifiche competenze nel campo dei disturbi motori e sensoriali della visione, ai seguenti atti (decreto ministeriale n. 743/1994):

350 determinazioni della acuità visiva, della sensibilità al contrasto, della fissazione oculare;

350 determinazioni e trattamenti preventivi riabilitativi ortottici dei disturbi della visione mono-binoculare e della motilità oculare dell'handicap della funzione visiva, dei disturbi della convergenza-divergenza e della accomodazione, della diplopia, del nistagmo;

150 misurazioni della deviazione oculare negli strabismi concomitanti latenti e manifesti ed incomitanti;

350 determinazioni della correzione ottica e prismatica con relativa applicazione in tutti i tipi di disturbi della motilità oculare e della visione binoculare;

100 effettuazioni di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica: rifrazione, campo visivo, senso cromatico, senso luminoso, adattometria, contattologia, elettrofisiologia, ecografia, biometria, pachimetria, fluoroangiografia, tonometria, tonografia;

150 osservazioni di aspetti fisiologici della motilità oculare e della visione binoculare;

esperienza pratica con tutti i metodi, tecniche, presidi ottici, e prismatici inclusi, di esame e trattamento rieducativo riabilitativo ortottico in almeno 350 pazienti con disturbi della motilità oculare e della visione mono-binoculare in almeno 40 portatori di handicap della funzione visiva; relativa compilazione cartelle cliniche ortottiche o dell'ipovedente;

80 osservazioni di aspetti fisiologici della funzione visiva;

100 osservazioni di pazienti con patologie oculari e degli annessi;

400 esami di tecniche di semeiologia strumentale oftalmologica;

100 ore di assistenza di sala operatoria.

Nel regolamento didattico di ogni ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti ed il relativo peso specifico od altre integrazioni.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO PER IGIENISTA DENTALE

Art. 189.

Finalità, organizzazione, requisiti di accesso

1.1. L'Università - Facoltà di medicina e chirurgia istituisce il corso di diploma universitario di «Igienista dentale».

Il corso di diploma ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale con valore abilitante ed il rilascio del titolo di «Igienista dentale».

Il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilità formative dirette e nelle strutture convenzionate è pari n. 50.

1.2. Il corso ha lo scopo di preparare operatori sanitari in grado di svolgere compiti di prevenzione delle affezioni oro-dentali alle dipendenze degli odontoiatri e medici-chirurghi legittimati, ai sensi del decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669.

Art. 190.

Ordinamento didattico

2.1. Il corso di diploma prevede attività didattiche e di tirocinio pari all'orario complessivo stabilito dalla normativa comunitaria ed è suddiviso in cicli convenzionali (semestri); le attività sono articolate in lezioni teoriche, studio clinico guidato, attività seminariali, esercitazioni, attività di tirocinio, attività tutoriale, attività di autoapprendimento, autovalutazione ed approfondimento. Ogni semestre comprende ore di insegnamento, di approfondimento personale, di studio clinico guidato e di tirocinio.

È possibile organizzare all'interno del corso, a partire dal II anno, percorsi didattici con finalità professionalizzanti elettive, rivolte a far acquisire esperienze in particolari settori della professione; tali percorsi non possono eccedere il 10% del monte ore complessivo.

L'attività didattica programmata è pari a 1600 ore complessive; quella pratica è di 3000 ore, delle quali non oltre 600 dedicate ad attività seminariali, e le rimanenti dedicate ad apprendimento individuale o di gruppo, mediante simulazioni, esercitazioni ed attività di tirocinio ordinario finalizzato all'applicazione delle conoscenze teoriche nei singoli settori.

Il consiglio della scuola può aumentare l'attività didattica programmata per ulteriori 200 ore, diminuendo in pari misura le ore dedicate ad attività seminariali.

2.2. Le aree didattico-organizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientifico-disciplinari sono i seguenti, con gli specifici crediti a fianco di ciascuno indicati, sono riportati nella tabella *A*.

Obiettivo didattico del corso è quello di far acquisire allo studente i fondamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni biologici, le basi di anatomo-fisiologia e di patologia in generale ed in particolare del cavo orale ed i principi di educazione sanitaria dentale; deve apprendere le basi teoriche e pratiche di odontostomatologia sufficienti a poter collaborare alla compilazione della cartella odontostomatologica ed alla raccolta di dati tecnico-statistici. Deve infine acquisire capacità di ablazione del tartaro, di levigatura delle radici, di utilizzo delle metodiche di igiene orale e di quelle atte a mettere in evidenza placca batterica e patina dentale.

Sono settori non rinunciabili del corso di D.U.: settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, F04A Patologia generale, F05X Microbiologia e microbiologia chimica, F07I Malattie infettive, F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche, F21X Anestesiologia, F22A Igiene generale ed applicata; F22B Medicina legale, M11E Psicologia clinica.

2.3. Lo standard formativo pratico, comprensivo del tirocinio, è rivolto a far acquisire allo studente un'adeguata preparazione professionale ed è specificato nella tabella *B*.

TABELLA *A* - *Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientifico disciplinari.*

I Anno - I semestre

Area A - *Propedeutica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e fisiologici, nonché essere introdotto alla conoscenza delle nozioni di base delle cure e dell'assistenza secondo principi pedagogici.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05A Sistemi di elaborazione delle informazioni, K05B Informatica.

A.2. Corso integrato di chimica medica e propedeutica biochimica:

settore: E05A Biochimica.

A.3. Corso integrato di anatomo-fisiologia ed istologia:

settori: E06A Fisiologia umana, E09A Anatomia umana, E09B Istologia, E13X Biologia applicata.

A.4. Corso integrato di microbiologia ed elementi di patologia generale:

settori: F05X Microbiologia e microbiologia clinica, F04A Patologia generale.

A.5. Corso integrato di psicologia e pedagogia:

settori: M09A Pedagogia generale, M10A Psicologia generale, M11E Psicologia clinica.

A.6. Inglese scientifico:

settore: L18C Linguistica inglese.

A.7. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri (700 ore nell'intero anno).

I Anno - II semestre

Area B - *Didattico-organizzativa della fisiopatologia medica e speciale odontostomatologica* (crediti 7.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i fondamenti della patologia umana integrati con le singole patologie del cavo orale sotto l'aspetto preventivo e diagnostico; deve apprendere i primi elementi teorici ed applicati di igiene del cavo orale.

B.1. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

settore: F04A Patologia generale.

B.2. Corso integrato di igiene, medicina preventiva ed educazione sanitaria:

settori: F07I Malattie infettive, F22A Igiene generale ed applicata, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.3. Corso integrato di patologia e diagnostica per immagini odontoiatriche:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

B.4. Corso integrato di elementi di igiene dentale:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

B.5. Attività di tirocinio guidato da svolgersi in servizi universitari ed ospedalieri.

II Anno - I semestre

Area C - *Principi e metodologia dell'educazione sanitaria, odontostomatologia preventiva, farmacologia e materiali dentari* (crediti 6.0).

Obiettivo: lo studente deve acquisire strumenti idonei per un'attività di collaborazione finalizzata alla prevenzione ed alla promozione della salute del cavo orale.

C.1. Corso integrato di odontoiatria sociale:

settori: F22B Medicina legale, Q05A Sociologia generale, F02X Storia della medicina.

C.2. Corso integrato di principi di farmacologia ed anestesiologia:

settori: E07X Farmacologia, F21X Anestesiologia.

C.3. Corso integrato di ortognatodonzia, disfunzioni cranio mandibolari ed odontoiatria infantile:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F19A Pediatria generale e specialistica, F13C Chirurgia maxillo-facciale.

C.4. Corso integrato di odontostomatologia preventiva:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

C.5. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi in servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1000 ore nell'intero anno).

II Anno - II semestre

Area D - *Metodi e tecniche degli interventi riabilitativi ed integrativi applicabili alle situazioni cliniche* (crediti 5.0).

Obiettivo: lo studente deve completare la formazione per l'esercizio autonomo della professione di igienista dentale, con l'acquisizione delle conoscenze atte a determinare l'intervento medico; apprendere i principi generali della parodontologia, della protesi e dell'odontoiatria restaurativa.

D.1. Corso integrato di parodontologia ed implantologia:

settore: F13B Malattie odontostomatologiche.

D.2. Corso integrato di protesi e riabilitazione:

settori: F13A Materiali dentari, F13B Malattie odontostomatologiche.

D.3. Corso integrato di odontoiatria restaurativa:

settore: F13B Malattie odontostomatologiche.

D.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri (1.300 ore nell'intero anno).

III Anno - I semestre

Area E - *Esplorazione funzionale dell'apparato stomatognatico, educazione sanitaria* (crediti 4.0).

Obiettivo: lo studente deve conseguire esperienze cliniche in igiene dentale con tecniche di spazzolamento e filo interdentale, apprendendo le procedure cliniche di igiene orale su pazienti adulti e bambini.

E.1. Corso integrato di scienze e tecniche di igiene dentale:

settori: F13B Malattie odontostomatologiche, F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

E.2. Corso di materiali dentali:

settore: F13A Materiali dentari.

E.3. Corso integrato di metodologia epidemiologica ed igiene:

settore: F22A Igiene generale ed applicata.

E.4. Attività di tirocinio guidato da effettuarsi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

III Anno - II semestre

Area F - *Tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base per l'acquisizione e analisi di elaborati computerizzati* (crediti 3.0).

Obiettivo: lo studente deve apprendere le tecniche di approccio con il paziente parodontopatico e non, conoscenze di base la gestione di dati e banche dati, nel rispetto delle norme amministrative ed etiche.

F.1. Corso integrato di igiene applicata:

settore: F23I Scienze e tecniche di igiene dentale.

F.2. Corso integrato di psicologia applicata:

settore: M11 Psicologia applicata.

F.3. Corso integrato di diritto sanitario, medicina legale e bioetica applicata:

settori: F22B Medicina legale, N10X Diritto amministrativo.

F.4. Attività di tirocinio guidato da svolgersi nei servizi universitari e servizi ospedalieri ed extraospedalieri.

TABELLA *B* - *Standard formativo pratico e tirocinio*

Lo studente, per accedere all'esame finale deve aver compiuto in prima persona, in diretta dipendenza degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio dell'odontoiatria (decreto ministeriale 14 settembre 1994, n. 669), le seguenti esperienze ed atti:

aver definito in almeno 10 casi un programma di educazione sanitaria che comprende una adeguata motivazione all'autocontrollo, alle visite periodiche all'igiene domiciliare sia orale che alimentare;

aver effettuato almeno 10 valutazioni del risultato dell'igiene orale domiciliare e professionale con verifiche obiettive degli indici OHI, di placca, CPTIN, ecc.;

aver completato il trattamento in igiene orale in almeno 10 casi di soggetti in età pediatrica, 10 soggetti in età adulta, 10 soggetti in età geriatrica;

aver compilato almeno 50 cartelle cliniche;

aver eseguito almeno 5 lucidature di restauri odontoiatrici, 10 ablazioni manuali di tartaro, 10 ablazioni di tartaro con ultrasuoni, 5 applicazioni di sigillanti;

aver effettuato 10 levigature di radici a cielo coperto-chiuso;

conoscere i principi di sterilizzazione, della prevenzione delle infezioni crociate e di quelle dei pazienti a rischio;

deve aver seguito a rotazione le seguenti attività:

parodontologia per almeno 100 ore;

odontoiatria infantile per almeno 50 ore;

ortodonzia per almeno 50 ore;

odontoiatria restaurativa per almeno 50 ore;

protesi almeno per 50 ore;

aver frequentato a rotazione i reparti di chirurgia orale, pediatria, chirurgia generale, medicina generale e geriatria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 27 maggio 1998

Il rettore: SCHMID

98A6538

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 139 del 17 giugno 1998), coordinato con la legge di conversione 30 luglio 1998, n. 257 (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), recante: «Disposizioni urgenti per l'erogazione gratuita di medicinali antitumorali in corso di sperimentazione clinica, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 185 del 26 maggio 1998».

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

I commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione così dispongono:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base del decreto-legge 16 giugno 1998, n. 186.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Art. 1.

1. Fino al termine, reso pubblico dal Ministro della sanità *con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,* della sperimentazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, hanno accesso agli studi osservazionali, i cui protocolli sono stati approvati dalla Commissione oncologica nazionale ai sensi della disposizione predetta, tutti i pazienti oncologici per i quali ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni:

a) la patologia da trattare è compresa fra quelle specificate nell'allegato 1;

b) il medico attesta, *in base a dati documentabili, la inefficacia, nello specifico caso, di medicinali o trattamenti già autorizzati o sperimentati* e richiede, con il consenso informato del paziente, l'accesso al multitrattamento Di Bella (MDB);

c) la richiesta di cui alla lettera *b)* prevede la somministrazione di somatostatina o, in alternativa, di octreotide, con l'eventuale aggiunta di uno o più dei medicinali indicati nell'allegato 2.

2. L'accesso di cui al comma 1 è effettuato in uno dei centri della regione o della provincia autonoma di residenza del paziente, indicati nell'allegato 3, o in altro centro pubblico individuato da detti enti e immediatamente comunicato al Ministero della sanità e all'Istituto superiore di sanità. Il centro si attiene ai criteri di inclusione e di esclusione previsti dai protocolli degli studi osservazionali, con possibilità di deroga limitata a quelli relativi ai limiti di età e all'assenza di trattamenti precedenti con MDB o con antineoplastici. Il medico curante, cui possono essere domandati chiarimenti sulla richiesta, partecipa al monitoraggio della terapia. Qualora, pur sussistendo *i dati documentabili* di cui alla lettera *b)* del comma 1, il responsabile del centro dichiari, con atto scritto e motivato, di non ritenere opportuno il MDB, quest'ultimo viene somministrato dal centro medesimo sotto la esclusiva responsabilità del medico proponente. *Nei casi indicati dal precedente periodo il medico curante può, in alternativa, indirizzare il paziente ad un altro centro fuori dalla regione di appartenenza.*

3. Le competenze dell'Istituto superiore di sanità e dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze previste dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, si estendono anche ai trattamenti effettuati e ai medicinali utilizzati ai sensi del comma 1 del presente articolo. L'Istituto superiore di sanità acquista dalle aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio i medicinali industriali necessari per i trattamenti previsti dal presente articolo, ai prezzi concordati dal Ministro della sanità con le aziende farmaceutiche.

4. Nessun paziente può essere sottoposto al MDB con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale al di fuori delle ipotesi disciplinate dal decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e di quelle previste dal presente decreto.

5. Gli oneri relativi alla fornitura e alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Istituto superiore di sanità per i trattamenti previsti dall'articolo 1, sono valutati in lire 36 miliardi per l'anno 1998 e sono iscritti nell'apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della sanità per lo stesso anno. Gli ulteriori oneri necessari per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture del Servizio sanitario nazionale che conducono gli studi osservazionali, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera *a)*, n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

6. (*Soppresso dalla legge di conversione*).

7. *Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dal primo periodo del comma 5, pari a lire 36 miliardi per l'anno 1998, si provvede, quanto a lire 26 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per lire 18 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, e per lire 8 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 10 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, iscritta nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 (Fondo sanitario nazionale) dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 1, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante «Disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria», nel testo risultante dalle modificazioni apportate in sede di conversione dalla legge 8 aprile 1998, n. 94:

«Art. 1 (*Disciplina speciale della sperimentazione clinica del MDB*). — 1. Al fine di verificare l'attività in campo oncologico dei medicinali impiegati secondo il "multitrattamento Di Bella" (MDB), quale definito in atti sottoscritti e depositati presso il Ministero della sanità, il Ministro della sanità concorda con le regioni e le province autonome un programma coordinato di sperimentazioni cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

2. Le sperimentazioni di cui al comma 1 sono condotte, su pazienti che abbiano reso il proprio consenso informato, secondo protocolli approvati dalla Commissione oncologica nazionale, sentita la Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ad indirizzo oncologico, nonché presso strutture ospedaliere e universitarie, individuate dalle regioni e dalle province autonome, su richiesta del Ministro della sanità e ritenute idonee, ai fini di tali sperimentazioni, dalla Commissione oncologica nazionale. Sui protocolli viene acquisito l'avviso di un comitato etico nazionale appositamente istituito con decreto del Ministro della sanità.

3. All'Istituto superiore di sanità sono affidati il coordinamento dei centri che effettuano la sperimentazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione dei farmaci, *ivi compresi quelli contenenti principi attivi non impiegati nei medicinali industriali in commercio*, da sperimentare e l'istituzione di un centro di informazione per il pubblico. L'Istituto chimico-farmaceutico militare di Firenze provvede alla preparazione dei medicinali inclusi nel MDB che non corrispondono, per formulazione, a specialità medicinali regolarmente in commercio.

4. Il Ministro della sanità verifica la disponibilità delle aziende produttrici dei medicinali a fornire gratuitamente i medicinali da sottoporre alle sperimentazioni di cui al comma 1 e adotta, in ogni caso, misure dirette a contenere gli oneri per la fornitura dei medicinali e per la loro distribuzione ai centri ai quali è affidata la sperimentazione.

5. I medicinali oggetto delle sperimentazioni cliniche di cui al presente articolo, sia considerati individualmente, sia nel loro insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 754.

6. Gli oneri relativi alla fornitura, alla distribuzione dei medicinali e alle attività svolte dall'Amministrazione sanitaria centrale, ivi comprese quelle affidate all'Istituto superiore di sanità, sono a carico del Ministero della sanità per un ammontare complessivo non superiore a lire *20 miliardi* per l'anno 1998. Gli ulteriori oneri necessari quelli per la copertura assicurativa dei pazienti sottoposti al trattamento sperimentale, sono a carico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e delle altre strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando, rispettivamente, sui finanziamenti

erogati dal Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a)*, n. 3), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e sulle assegnazioni ordinarie del Fondo sanitario nazionale.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma 6, pari a *20 miliardi* di lire per l'anno 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per lo stesso anno, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

8. Sono validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti posti in essere, ai fini della sperimentazione clinica del MDB, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, purché conformi alla disciplina del presente articolo.

9. I risultati ottenuti dalle sperimentazioni eseguite in conformità di quanto previsto dal presente articolo sono sottoposti alla Commissione unica del farmaco per le determinazioni di competenza, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nel testo modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 (Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»):

«2. Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui al comma precedente, prelevata dalla quota iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio per le parti di rispettiva competenza, è trasferita nei capitoli da istituire nello stato di previsione del Ministero della sanità ed utilizzata per il finanziamento di:

a) attività di ricerca corrente e finalizzata svolta da:

1) Istituto superiore di sanità per le tematiche di sua competenza;

2) Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;

3) istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e privato il cui carattere scientifico sia riconosciuto a norma delle leggi vigenti;

4) istituti zooprofilattici sperimentali per le problematiche relative all'igiene e sanità pubblica veterinaria;

b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano sanitario nazionale riguardanti programmi speciali di interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche o sperimentazioni attinenti gli aspetti gestionali, la valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie sanitarie;

c) rimborsi alle unità sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere, tramite le regioni, delle spese per prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia previa autorizzazione del Ministro della sanità d'intesa con il Ministro degli affari esteri.

A decorrere dal 1° gennaio 1995, la quota di cui al presente comma è rideterminata ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni».

— Si riporta il testo dell'art. 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), nel testo modificato dall'art. 1 della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano sanitario triennale 1986-1988) e dall'art. 6 della legge 7 agosto 1982, n. 526 (Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia):

«Art. 51 *(Finanziamento del Servizio sanitario nazionale).* — Il Fondo sanitario nazionale destinato al finanziamento del Servizio sanitario nazionale è annualmente determinato con la legge di cui al successivo art. 53. Gli importi relativi devono risultare stanziati in distinti capitoli della parte corrente e della parte in conto capitale da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le somme stanziate a norma del precedente comma vengono ripartite con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) tra tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuto conto delle indicazioni contenute nei piani sanitari nazionali e regionali e sulla base di indici e di *standards* distintamente definiti per la spesa corrente e per la spesa in conto capitale. Tali indici e *standards* devono tendere a garantire i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 3 in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni. Per la ripartizione della spesa in conto capitale si applica quanto disposto dall'art. 43, decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prorogato dall'art. 7, legge 6 ottobre 1971, n. 853.

All'inizio di ciascun trimestre, il Ministro del tesoro ed il Ministro del bilancio e della programmazione economica, ciascuno per la parte di sua competenza, trasferiscono alle regioni le quote loro assegnate ai sensi del presente articolo.

In caso di mancato o ritardato invio ai Ministri della sanità e del tesoro, da parte della regione, dei dati di cui al terzo comma del precedente art. 50, le quote di cui al precedente comma vengono trasferite alla regione in misura uguale alle corrispondenti quote dell'esercizio precedente.

Le regioni, sulla base di parametri numerici da determinarsi, sentiti i comuni, con legge regionale ed intesi ad unificare il livello delle prestazioni sanitarie, provvedono a ripartire tra le unità sanitarie locali la quota loro assegnata per il finanziamento delle spese correnti, riservandone un'aliquota non superiore al 5 per cento per interventi imprevisti. Tali parametri devono garantire gradualmente livelli di prestazioni uniformi nell'intero territorio regionale. Per il riparto della quota loro assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, le regioni provvedono sulla base delle indicazioni formulate dal piano sanitario nazionale.

Con provvedimento regionale all'inizio di ciascun trimestre, è trasferita alle unità sanitarie locali, tenendo conto dei presidi e servizi di cui all'art. 18, la quota ad esse spettante secondo il piano sanitario regionale.

Gli amministratori e i responsabili dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale sono responsabili in solido delle spese disposte od autorizzate in eccedenza alla quota di dotazione loro attribuita salvo che esse non siano determinate da esigenze obiettive di carattere locale da collegare a fattori straordinari di morbilità accertati dagli organi sanitari della regione e finanziabili con la riserva di cui al quarto comma».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO 1
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a*)*

PATOLOGIE PER LE QUALI È CONSENTITO L'ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1.

Malattie linfoproliferative: linfomi non Hodgkin ad istologia aggressiva e leucemia linfoide cronica;

carcinoma mammario metastatico resistente ad ormonoterapia o chemioterapia;

carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico;

carcinoma colorettale in fase avanzata;

carcinoma del pancreas esocrino;

carcinoma squamoso del distretto cervico-facciale e dell'esofago metastatico;

glioblastomi cerebrali;

neoplasia in fase critica avanzata, con diagnosi istologica di malattia neoplastica primitiva a carico di: polmone non microcitoma, esofago, stomaco, pancreas, colecisti, fegato, colon-retto, vescica, collo e corpo dell'utero, ovaio, con presenza, in tutte le ipotesi considerate, di metastatizzazione diffusa.

(La legge di conversione ha soppresso alcune parole dell'ultimo periodo).

ALLEGATO 2
(previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera c)

ELENCO DEI MEDICINALI CHE POSSONO ESSERE AGGIUNTI ALLA SOMATOSTATINA O ALL'OCTREOTIDE NELLE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI FORMULATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1.

Idrossiurea, capsule da 500 mg, utilizzabile soltanto nel trattamento dei glioblastomi;

ciclofosfamide, compresse da 50 mg;

bromocrictina, compresse da 2,5 mg;

soluzione oleosa allo 0,1% di diidrotachisterolo;

vitamina C;

soluzione costituita da: acido retinoico g 0,5 - axeroftolo palmitato g 0,5, betacarotene g 2 - 2 alfa-tocoferile acetato g 1000;

compresse da 150 mg costituite da melatonina 2 mg, adenosina 9 mg, glicina 5 mg, lattosio 55 mg, amido 41 mg, cellulosa microcristallina 35 mg, magnesio stearato 3 mg.

ALLEGATO 3
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

CENTRI A CUI POSSONO RIVOLGERSI COLORO CHE CHIEDONO L'ACCESSO AGLI STUDI OSSERVAZIONALI ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALL'ARTICOLO 1.

Regione	Centro
Piemonte	Ospedale S. Giovanni Battista - Molinette - Torino Ospedale S. Giovanni Antica Sede - Torino Ospedale Mauriziano - Torino Ospedale CIRM S. Anna - Torino Ospedale S. Luigi - Orbassano Az. USL n. 9 - Ospedale di Ivrea Ospedale degli Infermi - Biella A.S.O. Maggiore della Carità - Novara A.S.O. S.ta Croce e Carle - Cuneo Ospedale Civile - Asti A.S.O. SS. Antonio e Biagio - Alessandria
V. d'Aosta	Presidio Ospedaliero - Aosta
Lombardia	Istituto Nazionale Tumori - Milano Istituto Europeo Oncologico - Milano Istituto Neurologico Besta - Milano
Bolzano	Osp. Gen. Reg. Onc. Med. - II Medicina - Bolzano
Trento	Ospedale S. Chiara, U.O. Oncologia Medica - Trento
Veneto	USL 1, Centro Oncologico Multizonale - Belluno Centro Oncologico Regionale, Azienda Ospedaliera - Padova Ospedale civile, Oncologia - Venezia Ospedale civile, Oncologia - Vicenza
Friuli-V.G.	Centro Riferimento Oncologico - Aviano Ospedale, Oncologia Medica - Trieste Ospedale, Oncologia Medica - Udine
Liguria	Istituto Tumori - Genova Ospedale Civile - La Spezia Ospedale Civile - San Remo Ospedale Civile - Savona
E.-Romagna	Azienda Ospedaliera, Div. Oncologia Medica - Parma Ospedale «S. Agostino» - Modena Oncologia, Ospedale «Malpighi» - Bologna Oncologia, Ospedale «S. Anna» - Ferrara Oncologia, «Ospedale degli Infermi» - Faenza Oncologia, Ospedale Civile - Lugo Oncologia, Ospedale «Pierantoni» - Forlì Oncologia, Ospedale «Bufalini» - Cesena Oncologia, «Ospedale degli Infermi» - Rimini
Toscana	Oncologia Medica Ospedale «S. Chiara» - Pisa Oncologia ASL - Arezzo Radioterapia Az. Osped. «Careggi» - Firenze Oncologia Medica - Siena
Umbria	Az. Ospedaliera, Divisione Oncologia Medica - Perugia
Marche	Clinica di Oncologia Medica-Ospedale - Torrette di Ancona
Lazio	Istituto Regina Elena - Roma Osp. Militare Celio, Dip. Med., Rep. Oncol. - Roma Ospedale S. Maria Goretti - Latina Ospedale S. Filippo Neri - Roma Ospedale Forlanini - Roma
Abruzzo	Ospedale Civile, Clinica Oncologica, Colle dell'Ara - Chieti Ospedale Civile - Pescara Ospedale Civile - Lanciano Ospedale Civile - L'Aquila Ospedale Civile - Avezzano Ospedale Civile - Teramo
Molise	Medicina Generale Osp. «Cardarelli» - Campobasso Presidio Ospedaliero «Veneziale» - Isernia Stab. Ospedaliero «Vietri» - Larino (Campobasso)
Campania	Ospedale Civile, Oncologia Medica - Avellino Ospedale Civile, Oncologia Medica - Salerno II Università, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Caserta Università Federico II, Oncologia Medica - Napoli Ospedale Civile, Oncologia Medica - Benevento Ospedale Cardarelli, Oncologia Medica - Napoli
Puglia	IRCCS Oncologico - Bari Clin. Medica II, Policlinico Università - Bari Osp. «Casa Sollievo della Sofferenza», Divisione Oncologia Medica - S. G. Rotondo (Foggia) Centro Oncologico AUSL BR01 - Brindisi Osp. «Di Summa», Servizi Oncologici - Brindisi Osp. «SS. Annunziata», Div. Oncologia Medica - Taranto Ospedale «V. Fazzi» Serv. Oncologia Medica - Lecce Ospedale «Cardinale Panico» Serv. Oncologia Medica - Tricase (Lecce)
Basilicata	Ospedale S. Carlo, Oncologia, Via Potito Petrone - Potenza
Calabria	Az. Ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli, Div. Oncologia Medica - Reggio Calabria Ospedale Mariano Santo, Divisione Oncologia Medica - Cosenza Ospedale Pugliese, Divisione Oncologia Medica - Catanzaro
Sicilia	Mauriziano Ascoli - Palermo Ospedale - Ragusa Ospedale - Catania Ospedale - Messina Policlinico - Palermo
Sardegna	Div. Onc. Med. I, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. II, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Onc. Med. III, Osp. A. Businco - Cagliari Div. Pneumologia, Osp. Binaghi - Cagliari Div. Medicina, Ospedale S. Francesco - Nuoro Div. Oncologia Medica Ospedale - Sassari Catt. Oncologia Med., Osp. A. Businco - Cagliari Div. Ematologia, Osp. A. Businco - Cagliari

98A7055

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 31 luglio 1998

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1754,81
ECU	1944,68
Marco tedesco	986,68
Franco francese	294,29
Lira sterlina	2872,97
Fiorino olandese	875,04
Franco belga	47,848
Peseta spagnola	11,618
Corona danese	258,90
Lira irlandese	2479,02
Dracma greca	5,935
Escudo portoghese	9,639
Dollaro canadese	1166,30
Yen giapponese	12,164
Franco svizzero	1176,15
Scellino austriaco	140,23
Corona norvegese	232,55
Corona svedese	221,52
Marco finlandese	324,57
Dollaro australiano	1066,57

98A7132

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 luglio 1998 il dott. Tomai Antonio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Italiana appalti, con sede in Grottaglie (Taranto), posta in liquidazione coatta amministrativa in sostituzione del dott. Iozzino Tommaso revocato dall'incarico.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 luglio 1998 il dott. Meneghella Emilio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa Japigia, con sede in Bari, posta in liquidazione coatta amministrativa in data 10 marzo 1989 in sostituzione dell'avv. Triggiani Giuseppe deceduto.

Con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 13 luglio 1998 il decreto direttoriale 23 settembre 1997 con il quale il dott. Angelo Capasso commissario liquidatore della società cooperativa edilizia Orchidea, con sede in Napoli, è stato revocato e nel contempo è stato nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Sparano, è annullato per avvenuta cancellazione della Cooperativa sopra menzionata dal registro delle società in data 22 maggio 1991.

98A6968

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gastrax»

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società SmithKline Beecham S.p.a., con sede in via Zambeletti - 20021 Baranzate di Bollate (Milano), codice fiscale 03524320151:

Specialità: GASTRAX:

sospensione 200 ml, A.I.C. n. 028357010;

20 compresse, A.I.C. n. 028357022,

è ora trasferita alla società: Giuliani S.p.a., con sede in via Palagi, 2, 20129 Milano, codice fiscale 00752450155.

Produzione, controllo e confezionamento:

La produzione completa delle «compresse» viene effettuata presso l'officina Cosmo S.p.a. con sede in via C. Colombo, 1, Lainate (Milano), mentre quella della «sospensione» presso l'officina Zeta Farmaceutici S.p.a., con sede in via Galvani, 10, Sandrigo (Vicenza).

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7084

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Macrodantin»

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società dott. Formenti S.p.a., con sede in via Correggio, 43, 20149 Milano, codice fiscale 00795180157:

Specialità: MACRODANTIN:

20 capsule 50 mg, A.I.C. n. 027321013;

20 capsule 100 mg, A.I.C. n. 027321025,

è ora trasferita alla società: Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 05269321005.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7085

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Didronel»

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Procter & Gamble Holding S.p.a., con sede in via Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 00867930158:

Specialità: DIDRONEL:

14 compresse 400 mg, A.I.C. n. 032914018,

è ora trasferita alla società: Procter & Gamble S.p.a., con sede in viale Cesare Pavese, 385, 00144 Roma, codice fiscale 05269321005.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal 181° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A7086

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Borocaina»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 402 del 6 luglio 1998

Specialità medicinale: BOROCAINA, 30 compresse, A.I.C. n. 004901029.

Società: Alfa Wassermann S.p.a., contrada Sant'Emidio - 65020 Alanno (Pescara).

Oggetto provvedimento di modifica: nuova confezione - in sostituzione; modifica eccipienti; prolungamento della durata di validità del prodotto.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: saccarosio 1,495 mg, glucosio 1,224 mg, essenza menta 5,81 mg, mentolo 6,78 mg, eucaliptolo 6,78 mg, indigotina (E132) 0,11 mg, giallo tartrazina (E102) (eliminato), estratto di curcumina (E100) 1,12 mg.

È altresì autorizzata la modifica della confezione nonché, in adeguamento agli standard Terms, il cambio di denominazione della forma farmaceutica da: 30 compresse con n. di A.I.C. 004901029 a 20 pastiglie per mucosa orale in due sticks da 10 con n. di A.I.C. 004901043. È inoltre approvato il prolungamento del periodo di validità a trentasei mesi.

I lotti già prodotti recanti n. di A.I.C. 004901029 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A7092

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° agosto 1998-1° febbraio 1999 del prestito obbligazionario «Soppressione Efim 1° agosto 1994-1° agosto 1999» a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti (cod. 52805).

Si rende noto che, per il periodo 1° agosto 1998-1° febbraio 1999 il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione Efim 1° agosto 1994-1° agosto 1999 (cod. 52805) a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti è stato determianto, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro del 29 luglio 1994, nella misura del 2,60%.

98A760

UNIVERSITÀ DI TORINO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, e 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino) e medicina e chirurgia (sedi di Novara) dell'Università di Torino sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (sede di Torino):
settore scientifico disicplinare: D03A «Mineralogia», disciplina: «minerogenesi».

Facoltà di medicina e chirurgia (sede di Novara):
settore scientifico disciplinare: F07A «Medicina interna», disciplina: «medicina interna».

Le discipline di cui al presente avviso, sono indicate unicamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti al trasferimento dei posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio nelle rispettive qualifiche presso l'Università di appartenenza.

Le predette istanze dovranno essere corredate per l'eventuale parere del Comitato universitario nazionale, di copia del provvedimento di inquadramento nel settore scientifico-disciplinare, predisposto dall'Università di appartenenza in applicazione dell'art. 15 della legge 9 novembre 1990, n. 341.

La spesa per la copertura dei posti risulta disponibile sul titolo 1, categoria 2, capitolo 7, del bilancio universitario dal 1° aprile 1998.

98A6972

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE

Nomina del conservatore del registro delle imprese

La giunta della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Udine, con propria deliberazione n. 118 del 30 giugno 1998, ha nominato il dott. Mariano Di Vicenz, dirigente camerale, quale conservatore del registro delle imrpese, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in sostituzione del segretario generale dott. Silvio Santi.

98A6973

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministero dell'università e delle ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998 concernente: «Istituzione della seconda Università degli studi di Milano». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 26 giugno 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportarsi le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 37, prima colonna, art. 10, comma 1, decimo rigo, dove è scritto: «definire, d'intesa con gli organi competenti del *secondo* Ateneo, ...», leggasi: «definire, d'intesa con gli organi competenti del *primo* Ateneo, ...»;

a pag. 38, al sesto rigo, della seconda colonna, nell'allegato dove è scritto: «il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. *26*, ...», leggasi: «il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. *25*, ...».

98A6984

Comunicato relativo al decreto rettorale dell'Università di Ancona 14 maggio 1998 recante: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto rettorale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 126 del 2 giugno 1998)

Nel titolo del decreto rettorale citato in epigrafe, riportato sia nel sommario a pag. 3, seconda colonna, sia a pag. 38, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «*Modificazioni allo* statuto dell'Università ...», leggasi: «*Emanazione dello* statuto dell'Università ...».

98A6985

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
TERAMO
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LIPOMO
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
PAVIA
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
VARESE
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

CAMPOBASSO
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

VERCELLI
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

FOGGIA
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

SASSARI
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

ACIREALE
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

PALERMO
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

SIRACUSA
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

FIRENZE
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

GROSSETO
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

SIENA
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

BELLUNO
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

CONEGLIANO
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

PADOVA
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11